

TOOLKIT PER FUNZIONARI DI POLIZIA

Norme del Consiglio d'Europa sui reati a
sfondo razziale e sulla non discriminazione, con
particolare riguardo a Rom e Viaggianti



2022



Roma and Travellers

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

TOOLKIT PER FUNZIONARI DI POLIZIA

Norme del Consiglio d'Europa sui reati a sfondo razziale e sulla non discriminazione, con particolare riguardo a Rom e Viaggianti

**Dezideriu Gergely Theodoros
Alexandridis**

INDICE

SEZIONE 1	9
1. ROM E VIAGGIANTI	9
1.1 TERMINOLOGIA UTILIZZATA DAL CONSIGLIO D'EUROPA IN RELAZIONE A ROM E VIAGGIANTI	9
1.2 SFIDE E PROBLEMI AFFRONTATI DA ROM E VIAGGIANTI E RISPOSTA ISTITUZIONALE A LIVELLO EUROPEO DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19	12
1.3 I GRUPPI VULNERABILI E IL LAVORO DELLA POLIZIA	16
SEZIONE 2	21
2. STEREOTIPI, PREGIUDIZI E ANTIZIGANISMO	21
2.1 STEREOTIPI E QUESTIONI RELATIVE AI ROM	21
2.2 STEREOTIPI AMPIAMENTE DIFFUSI SUI ROM	22
2.3 RIFERIMENTI STEREOTIPATI AI ROM NEI CASI PRESENTANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	24
SEZIONE 3	31
3. NORME E ORGANISMI DEL CONSIGLIO D'EUROPA RILEVANTI PER IL LAVORO DELLA POLIZIA	31
3.1 STRUMENTI E PRINCIPI RILEVANTI PER LE OPERAZIONI DI POLIZIA	31
3.2 LE ISTITUZIONI DEL CONSIGLIO D'EUROPA RILEVANTI PER IL LAVORO SUI DIRITTI UMANI	34
3.3 LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	37
SEZIONE 4	49
4. NORME DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA NON DISCRIMINAZIONE RILEVANTI PER IL LAVORO DELLA POLIZIA	49
4.1 PRINCIPI E STRUMENTI	49
4.2 FORME DI DISCRIMINAZIONE NEL DIRITTO EUROPEO RILEVANTI PER LA POLIZIA	51
4.3 VIOLENZA CAUSATA DA ATTEGGIAMENTI DISCRIMINATORI E OBBLIGHI RILEVANTI PER LA POLIZIA	54
SEZIONE 5	59
5. REATI A SFONDO RAZZIALE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	59
5.1 DEFINIZIONE E COMPrensIONE DEI CONCETTI DI REATO A SFONDO RAZZIALE E INCIDENTE RAZZISTA	59
5.2 TIPOLOGIE DI REATI A SFONDO RAZZIALE DINANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	61
ALLEGATO 1	77
1. I GRUPPI VULNERABILI, GLI STEREOTIPI E IL LAVORO DELLA POLIZIA	77
1.1 GIURISPRUDENZA SELEZIONATA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO RILEVANTE PER LA FORMAZIONE DELLA POLIZIA	77
ALLEGATO 2	80
2. QUESTIONI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI RELATIVE AI ROM E IL LAVORO DELLA POLIZIA	80
2.1 GIURISPRUDENZA SELEZIONATA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO RILEVANTE PER LA FORMAZIONE DELLA POLIZIA	80
ALLEGATO 3	84
3. LA DISCRIMINAZIONE E IL LAVORO DELLA POLIZIA	84
3.1 GIURISPRUDENZA SELEZIONATA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO RILEVANTE PER LA FORMAZIONE DELLA POLIZIA	84
ALLEGATO 4	88
4. DISPOSIZIONI O PROTOCOLLI SELEZIONATI PER INDAGINI SU REATI A SFONDO RAZZIALE E ALTRI CRIMINI DI ODIO	88
ALLEGATO 5	91
5. PROGRAMMA DI FORMAZIONE	91

Icone interattive e collegamenti ipertestuali (spiegazione)



LEGGI ALTRO



VISITA LA PAGINA WEB



SCARICA IL DOCUMENTO



GUARDA IL VIDEO



BREVI NOTE

**TESTO IN
GRASSETTO**

LINKA UN DOCUMENTO



1. Rom e Viaggianti

1.1 Terminologia utilizzata dal Consiglio d'Europa in relazione a Rom e Viaggianti

Il termine "Rom e Viaggianti" è utilizzato nel Consiglio d'Europa per comprendere la grande varietà di gruppi oggetto delle attività dell'Organizzazione in questo campo: **da un lato Sinti/Manush, Calé, Kalé, Romanichal, Boyash/Rudari, Egiziani dei Balcani (Egiziani e Ashkali), Gruppi orientali (Dom, Lom e Abdal); e, dall'altro lato, gruppi quali Viaggianti, Jenisch e popolazioni designate con il termine amministrativo di "nomadi", nonché le persone che si autodefiniscono Zingari.**

SCHEDE
TEMATICHE

Nomi dei gruppi



"Rom" è il termine generico utilizzato a livello internazionale a partire dal primo Congresso mondiale tenutosi a Londra nel 1971, durante il quale i rappresentanti di queste comunità hanno adottato l'8 aprile come Giornata internazionale dei Rom, un inno (Gelem, Gelem) e una bandiera che rappresenta un popolo, anziché uno Stato con confini definiti.



La bandiera rom: il colore blu simboleggia il cielo, la libertà, la spiritualità, ciò che è eterno; il verde simboleggia la natura, la terra e gli aspetti tangibili della vita. La ruota rossa a 16 raggi non solo simboleggia il carro trainato da cavalli, il viaggio, la crescita e il progresso, ma richiama anche l'origine indiana dei Rom, la loro "madrepatria" da cui migrarono già nel IX secolo, poiché la ruota si ispira al chakra, presente nella bandiera indiana, che ha 24 raggi proprio come il numero di ore in un giorno. [fonte: schede tematiche del Consiglio d'Europa sui Rom]



“Zingaro” è considerato dalle associazioni rom internazionali un termine alieno, collegato a stereotipi paternalistici negativi, ritenuto peggiorativo e offensivo dalla maggior parte delle persone interessate (anche se dipende molto dal contesto in cui viene utilizzato). In alcuni paesi il termine “Zingari” o il suo equivalente nazionale non ha connotazioni negative o è accettato dalle persone interessate.

Il **Toolkit “DOSTA!” contro l’antiziganismo** del Consiglio d’Europa sottolinea che la parola “Zingaro” di per sé è testimonianza di un’identificazione negativa dei Rom. **“Zingaro” non è un termine scientifico utilizzato per designare lo status etnico di Rom, ma piuttosto una denominazione sociale derivante da una storia di emarginazione sociale e razzismo istituzionale.**

ROM E VIAGGIANTI IN EUROPA

“Rom” significa “uomo del gruppo etnico rom” o “marito”, a seconda della variante di romaní o dell’autore. Il femminile di “Rom” nella lingua romaní è “Romni”.

I Rom si dividono in sottogruppi, alcuni derivanti da occupazioni tradizionali (Kelderash, Lovari, Gurbeti, Churari, Ursari e così via), e parlano diverse varianti della lingua romaní (“romani čhib”).

SCHEDE
TEMATICHE

Nomi dei gruppi romaní derivanti da occupazioni

Ajdžides

“addestratori di orsi”,
dal turco “ayı”
(orso)

Colari

“commercianti di tappeti”,
dal rumeno “țoală”
(tappeto)

Kelderari

“produttori di calderoni”,
dal rumeno “căldare” (calderone)

Mečkara

“addestratori di orsi”,
dal bulgaro “мечка”
(orso)

Čurari

“produttori di setacci”,
dal rumeno “ciur”
(setaccio)

Keserišta

“arrotini”,
dall’ungherese “kőszörűs” (arrotino)

Ursari

“addestratori di orsi”,
dal rumeno “urs”
(orso)

Fandari

“soldati”,
dal greco “φαντάρος”
(soldato)

Kovači

“fabbrici”,
dallo slavo “kovač” (fabbro)

Aurari

“cercatori d’oro”,
dal rumeno “aur”
(oro)

Kanaloš

“produttori di cucchiaini”,
dall’ungherese “kanál”
(cucchiaio)

Lovari

“commercianti di cavalli”,
dall’ungherese “ló” (cavallo)

Rudari

“minatori”,
dallo slavo “rudar”
(minatore)

Sepetdži

“cestai”, dal turco
“sepetçi” (cestaio)


“Sinto” deriva dalla parola “Sind” (antico nome indiano). I Sinti vivono principalmente nelle regioni germanofone (Germania, Svizzera, Austria). In Francia, prendono anche il nome di *Manush* (Manouches) dalla parola romaní Manus, che significa “essere umano/uomo”.

“Kalé” in romaní significa nero. I Kalé sono più comunemente chiamati “Gitanos” o “Zingari spagnoli” e vivono nella Penisola iberica e nella Francia meridionale. Un gruppo “Kaalé” vive in Finlandia e si trovano Kalé anche nel Galles.

“Romanichal” deriva dal romaní “romani čel”, che significa popolo rom. I Romanichal vivono nel Regno Unito, principalmente in Inghilterra o nel Galles meridionale.

I “Viaggianti” si trovano in Irlanda e Gran Bretagna e si distinguono etnicamente dai Rom, dai Sinti e dai Kalé. Come i Viaggianti irlandesi, gli Jenisch sono una comunità non rom indigena, che vive prevalentemente in Svizzera e in alcuni paesi confinanti e che in origine aveva uno stile di vita itinerante.

TERMINOLOGIA UTILIZZATA DAL CONSIGLIO D'EUROPA NEL TEMPO



NUMERO STIMATO DI ROM E VIAGGIANTI IN EUROPA



Il numero medio stimato di Rom e Viaggianti in Europa, area geografica coperta dal Consiglio d'Europa, è circa 11 milioni, di cui 6 milioni vivono nei 27 Stati membri dell'Unione europea. Le stime per tutta l'Europa vanno da 8 a 15 milioni, quindi "da 10 a 12 milioni" sembra la stima più appropriata per l'area del Consiglio d'Europa.

ISTRUZIONE E SCHEDE TEMATICHE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUI ROM



Il Consiglio d'Europa ha sviluppato una serie di brevi schede tematiche sulla storia, sulla cultura, sulla lingua e sulla letteratura dei Rom. Queste schede sono disponibili nelle lingue dei diversi Stati membri del Consiglio d'Europa. Le schede sulla storia dei Rom, ad esempio, descrivono il loro arrivo in Europa dall'India, varie ondate migratorie, l'assimilazione forzata, le deportazioni, l'Olocausto, i campi di concentramento e le politiche di Stato sotto il regime comunista.

1.2 Sfide e problemi affrontati da Rom e Viaggianti e risposta istituzionale a livello europeo durante la pandemia da COVID-19

SECRETARIA GENERALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA E COMMISSARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'UGUAGLIANZA, APRILE 2020



"Alcuni paesi europei hanno adottato misure che potrebbero compromettere ulteriormente i diritti umani dei Rom e ostacolare il loro accesso, in condizioni di parità, ai servizi pubblici essenziali [...]. Sono nuovamente in aumento l'incitamento all'odio e le storie false contro i Rom. Numerosi Rom in Europa continuano a essere vittime dell'antiziganismo, della discriminazione e dell'esclusione socio-economica nella loro vita quotidiana, nonostante le norme dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contro la discriminazione. Gli stereotipi negativi e i pregiudizi sono tuttora molto presenti nelle nostre società." Dichiarazione congiunta di Marija Pejčinović Burić, Segretaria generale del Consiglio d'Europa, e Helena Dalli, Commissaria europea per l'Uguaglianza



Marija Pejčinović Burić
Secretary General of the Council of Europe

COMMISSARIA PER I DIRITTI UMANI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, APRILE 2020



"I Rom che vivono in alloggi inferiori agli standard e in insediamenti segregati in tutta Europa sono tra i gruppi più vulnerabili nell'attuale pandemia da COVID-19. [...] I Rom sono stati usati come capro espiatorio e presi di mira dal discorso dell'odio in diversi ambiti durante la pandemia da COVID-19. Nel contesto attuale, non deve esserci posto per il discorso dell'odio e misure discriminatorie, i quali non fanno che esacerbare le paure e le divisioni nelle società." Dichiarazione della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa

COMMISSIONE EUROPEA CONTRO IL RAZZISMO E L'INTOLLERANZA (ECRI), MAGGIO 2020



"L'Ufficio dell'ECRI è allarmato per le segnalazioni delle continue difficoltà riscontrate da [...] Rom e migranti, [...] come anche per la maggiore esposizione di questi gruppi al discorso dell'odio e alla violenza in questo momento di crisi. [...] l'esclusione delle persone più vulnerabili si intensificherà ulteriormente se i governi non agiscono con urgenza per [...] contrastare il discorso dell'odio e la violenza contro i Rom e i migranti."

COMITATO CONSULTIVO DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA CONVENZIONE QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI (FCPNM), MAGGIO 2020



"La pandemia da COVID-19 ha aggravato la vulnerabilità di alcune minoranze nazionali in molti paesi e ha ampliato le disparità già esistenti in molti Stati membri del Consiglio d'Europa. Le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno spesso dovuto affrontare discriminazioni, discorsi di odio e stigmatizzazione, nonché la mancanza di informazioni rilevanti nelle lingue minoritarie. [...] Le comunità di Rom e Viaggianti sono state colpite in modo sproporzionato dalla pandemia da COVID-19: molti di loro hanno accesso limitato a beni di prima necessità e servizi sanitari, come acqua potabile e fognature, mentre i gruppi più vulnerabili si trovano ad affrontare importanti perdite di reddito."

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI (FRA), AGOSTO 2020



"I Rom che vivono in condizioni di emarginazione affrontano sfide particolari. [...] Nell'impiego, ad esempio, i lockdown hanno lasciato disoccupati i Rom che avevano un lavoro precario. Nell'istruzione, molti minori rom e viaggianti, soprattutto quelli che vivono in insediamenti e accampamenti informali [...] non possono beneficiare delle misure di didattica a distanza online. In ambito di alloggi, una persistente mancanza di infrastrutture di base aumenta il rischio di infezione da COVID-19. [...] Ci sono prove di un aumento della retorica anti-Rom nei media e nei social network dai primi casi di COVID-19 [...]. I media hanno riportato di Rom presi come capro espiatorio quando si è cominciato a temere per una seconda ondata di contagi da COVID-19, ma anche quando sono emerse preoccupazioni sull'eventualità che i sistemi sanitari nazionali, cronicamente sottofinanziati, non potessero sostenere il continuo onere dei pazienti con COVID-19. [...] È stata inoltre riportata una serie di incidenti violenti."

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA POLIZIA E ALLA PROFILAZIONE DELLE MINORANZE, COMPRESI I ROM



«L'ECRI ha ascoltato molte storie di abusi razzisti da parte della polizia, tra cui profilazione razziale e atti di violenza, nei confronti di gruppi minoritari o migranti. [...] La profilazione razziale costituisce una forma specifica di discriminazione razziale. Genera un senso di umiliazione e ingiustizia nei gruppi che la subiscono, porta a stigmatizzazione, stereotipi negativi e alienazione di tali gruppi e ostacola le buone relazioni comunitarie. Inoltre, come conclude la Corte europea dei diritti dell'uomo, il fatto che i funzionari di polizia percepiscano le persone appartenenti a una particolare comunità come "criminali" e la conseguente pratica di profilazione razziale possono tradursi in "razzismo istituzionalizzato». Dichiarazione dell'ECRI sugli abusi razzisti da parte della polizia, tra cui la profilazione razziale e il razzismo sistemico (luglio 2020)

PIANO D'AZIONE STRATEGICO DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER L'INCLUSIONE DI ROM E VIAGGIANTI 2020-2025

Il 22 gennaio 2020, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il Piano d'azione strategico per l'inclusione di Rom e Viaggianti per il periodo 2020-2025.



Il Piano d'azione tiene conto del fatto che, nonostante i numerosi sforzi e alcuni progressi compiuti, è ancora ampiamente dimostrato che i Rom e i Viaggianti in Europa continuano a essere oggetto di un diffuso e persistente antiziganismo, riconosciuto come specifica forma di razzismo alimentata da pregiudizi e stereotipi. In molti Stati membri, i Rom e i Viaggianti rimangono vittime di varie forme di discriminazione, tra cui il discorso dell'odio e la violenza basata sull'odio. Ciò è confermato dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, dai risultati delle attività di monitoraggio del Consiglio d'Europa e dalle indagini condotte dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).

Gli obiettivi del Piano d'azione sono promuovere e proteggere i diritti umani dei Rom e dei Viaggianti, combattere l'antiziganismo e la discriminazione e favorire l'inclusione nella società. Il Piano d'azione strategico si incentra sulle seguenti aree:

LOTTA CONTRO L'ANTIZIGANISMO



Combattere l'antiziganismo e la discriminazione nelle sue diverse forme aumentando la consapevolezza rispetto alle norme e agli strumenti dell'Organizzazione, favorendone l'applicazione e l'attuazione e sostenendo l'accesso alla giustizia

PARTECIPAZIONE



Assicurare l'effettiva partecipazione dei Rom e dei Viaggianti ai processi decisionali

ATTUAZIONE



Migliorare l'attuazione delle strategie di inclusione dei Rom a livello nazionale e locale in ambito di istruzione inclusiva e politiche locali (tra cui servizi pubblici efficaci)


L'attuazione del Piano d'azione strategico sarà supervisionata da un Comitato direttivo del Consiglio d'Europa che assicura la cooperazione con gli Stati membri. Il Comitato dei Ministri sarà informato regolarmente sui progressi compiuti nell'attuazione del Piano d'azione. Un esame intermedio verrà condotto nel 2022, con una valutazione finale prevista per il 2025.

MISURE DEL PIANO D'AZIONE STRATEGICO PER COMBATTERE L'ANTIZIGANISMO

Nella lotta contro i pregiudizi, la discriminazione e i reati di odio contro i Rom e i Viaggianti, il Piano d'azione del Consiglio d'Europa richiede una combinazione delle seguenti misure:

- ➔ Risposte legali ed elaborazione di norme (sulla lotta contro il discorso dell'odio e la violenza basata sull'odio).
- ➔ Formazione di professionisti del diritto, autorità pubbliche e forze dell'ordine sulle norme del Consiglio d'Europa e sulla giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- ➔ Sviluppo di capacità nelle autorità nazionali, regionali e locali e nella società civile.
- ➔ Specifica emancipazione di determinati gruppi, ad esempio le donne e i giovani rom.
- ➔ Azioni di sensibilizzazione per il pubblico in generale.

QUADRO STRATEGICO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'UGUAGLIANZA, L'INCLUSIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI ROM 2020-2030



A ottobre 2020, la Commissione europea ha lanciato il suo nuovo Quadro strategico relativo ai Rom nell'Unione europea. La Commissione europea ha sottolineato che nell'UE la discriminazione basata sulle origini razziali o etniche persiste. Questo vale in particolar modo per i Rom, che spesso rimangono emarginati. Molti dei 10-12 milioni di Rom stimati nel continente continuano ad affrontare discriminazione, antiziganismo ed esclusione nella vita quotidiana.

Pertanto, la Commissione europea ha ritenuto necessario un maggiore impegno per contrastare la discriminazione persistente, tra cui l'antiziganismo, e per migliorare l'inclusione dei Rom negli ambiti di istruzione, impiego, salute e alloggio. La Commissione ha proposto obiettivi minimi per il 2030 che includono quanto segue:



Contrasto e prevenzione di antiziganismo e discriminazione



Riduzione di povertà ed esclusione



Istruzione

- ▶ Dimezzare il numero di Rom che subiscono discriminazioni
- ▶ Diminuire di almeno un terzo la parte di popolazione generale che non si sente a suo agio ad avere vicini rom



Alloggio



Impiego



Salute

ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL QUADRO STRATEGICO DELL'UE

Gli Stati membri dell'UE presenteranno le strategie nazionali entro settembre 2021 e renderanno conto della loro attuazione ogni due anni. Le strategie nazionali dovrebbero definire misure in linea con il quadro dell'UE e includere, ad esempio, misure per contrastare l'antiziganismo e la discriminazione, la segregazione in ambito di istruzione e alloggi, nonché i pregiudizi e gli stereotipi contro i Rom (compresi quelli online).

La Commissione monitorerà i progressi rispetto agli obiettivi 2030. Inoltre, è prevista una valutazione intermedia approfondita del nuovo piano decennale nel suo insieme.

1.3 I gruppi vulnerabili e il lavoro della polizia

In linea con il **Codice europeo di etica per la polizia**, tutto il personale di polizia deve agire con integrità e rispetto nei confronti dei cittadini e con **particolare considerazione** per la situazione degli individui appartenenti a **gruppi particolarmente vulnerabili**. Inoltre, le **indagini di polizia devono essere obiettive e imparziali, sensibili e adattabili** alle **esigenze specifiche** di persone quali bambini, minori, donne, minoranze, incluse le minoranze etniche, e le **persone vulnerabili**.

DETERMINANTI DELLA VULNERABILITÀ

Criteri utilizzati per determinare quali categorie potrebbero essere considerate vulnerabili in relazione alla misura in cui, ad esempio, gruppi di persone sono emarginati, vengono esclusi socialmente, hanno opportunità e redditi limitati, sono oggetto di qualsiasi tipo di abusi, pregiudizi e stereotipi o discriminazione, versano in condizioni di povertà e ne affrontano i rischi.

CHI È VULNERABILE?

Diverse categorie di persone affrontano spesso discriminazione strutturale, hanno difficoltà a difendersi e necessitano pertanto di una protezione speciale. Esempi di gruppi o persone che potrebbero essere considerate vulnerabili o maggiormente esposte a situazioni di rischio sono le persone con disabilità, le persone infette da HIV, gli anziani, le minoranze etniche, i richiedenti asilo, i rifugiati, gli sfollati interni, le persone senza fissa dimora, i minori, le madri single, gli orfani e così via.

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) fa riferimento alle persone che si trovano in una situazione vulnerabile, la cui protezione richiede il coinvolgimento dello Stato. Fra queste persone figurano:

- ➔ **Persone tenute in custodia.**
- ➔ **Detenuti con disabilità intellettuali.**
- ➔ **Detenuti con problemi di salute**, tra cui l'HIV.
- ➔ **Giovani detenuti.**
- ➔ **Minori** arrestati e interrogati dalla polizia.
- ➔ **Vittime di violenza domestica, di reati sessuali o della tratta di esseri umani.**
- ➔ **Richiedenti asilo.**
- ➔ **Rom.**

GRUPPI VULNERABILI OGGETTO DI VIOLENZA

La polizia è tenuta a prendere misure ragionevoli ed efficaci per proteggere le persone e i membri di gruppi particolarmente vulnerabili dalla violenza basata sul genere, sullo status di LGBT, sulla religione, sulla razza o sulle origini etniche.

La polizia dovrebbe intraprendere ogni ragionevole azione per smascherare moventi razzisti e per stabilire se l'odio o pregiudizi basati sull'etnia potrebbero aver avuto un ruolo o meno in casi di violenza. Lo stesso dovere di indagine si applica quando entrano in gioco altre motivazioni basate sul pregiudizio, ad esempio la discriminazione basata su odio religioso, disabilità, orientamento sessuale o genere.



PROTEZIONE DEI ROM DALLA VIOLENZA A SFONDO RAZZIALE

- ➔ La polizia deve prendere misure preventive quando manifestazioni razziste contro Rom e Viaggianti minacciano i valori fondamentali della società.
- ➔ Occorre intraprendere azioni per assicurare l'integrità fisica e psicologica dei Rom nel contesto di manifestazioni apertamente razziste.
- ➔ Occorre intraprendere azioni per smascherare qualsiasi movente razzista quando una persona rilascia affermazioni credibili di molestie motivate dal razzismo.
- ➔ Devono essere condotte indagini complete in caso di reati a sfondo razziale commessi contro i Rom.

QUADRO GIURIDICO DELL'UNIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELLE VITTIME

La **Direttiva dell'UE sui diritti delle vittime** stabilisce norme minime sui diritti, sul sostegno e sulla protezione delle vittime di reati e assicura che le persone che hanno subito un reato siano riconosciute e trattate con rispetto. Devono inoltre ricevere un livello adeguato di protezione, sostegno e accesso alla giustizia.

I paesi dell'UE avevano il dovere di rendere effettive le disposizioni della Direttiva nelle legislazioni nazionali entro novembre 2015. A maggio 2020, la Commissione europea ha pubblicato una **relazione** sull'attuazione della Direttiva sui diritti delle vittime.

A giugno 2020, è stata adottata la prima **strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)**. La strategia presenta cinque priorità chiave: efficace comunicazione con le vittime e un ambiente sicuro in cui le vittime possono denunciare il reato, miglioramento del sostegno e della protezione per le vittime più vulnerabili, agevolazione dell'accesso delle vittime a un risarcimento, potenziamento della cooperazione fra tutti gli attori pertinenti e rafforzamento della dimensione internazionale dei diritti delle vittime.

VULNERABILITÀ NEL CONTESTO DEI DIRITTI DELLE VITTIME NELL'UE

In linea con la Direttiva UE 2012/29/UE, le vittime devono avere il diritto di comprendere ed essere comprese durante i contatti con le autorità, di ricevere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità, di presentare denuncia formale e ottenere un avviso di ricevimento scritto, di accedere a interpretazione e traduzione, di ricevere informazioni sull'avanzamento del caso e di accedere ai servizi di assistenza per le vittime.



Contents	I. Legislative acts	page
	DIRECTIVES	
	• Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC (1)	1
	• Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA	57
	• Directive 2012/30/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 54 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in respect of the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent (1)	74

(1) Text with EEA relevance

La Direttiva dell'UE sui diritti delle vittime stabilisce che le persone particolarmente vulnerabili devono ricevere sostegno da parte di esperti, nonché protezione legale.

Le vittime identificate come vulnerabili a vittimizzazione, intimidazione e ritorsione devono avere la possibilità di godere di adeguate misure di protezione durante il procedimento penale.



FORMAZIONE DELLA POLIZIA IN RELAZIONE ALLE VITTIME VULNERABILI

L'Articolo 25 della Direttiva dell'UE sui diritti delle vittime stabilisce che gli Stati membri dell'UE devono provvedere a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale.

Ciò è pienamente in linea con il Codice di etica per la polizia del Consiglio d'Europa, che chiede a tutto il personale di polizia di agire con integrità e rispetto e con particolare considerazione per la situazione degli individui appartenenti a gruppi particolarmente vulnerabili.

FORMAZIONE DELLA POLIZIA PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA PROTEZIONE DEI ROM

Due Raccomandazioni di politica generale dell'ECRI, la **n. 13 sulla lotta contro l'antiziganismo e la discriminazione contro i Rom** e la **n. 11 sulla lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale nelle operazioni di polizia**, sottolineano la necessità per gli Stati membri del Consiglio d'Europa di sensibilizzare il personale di polizia rispetto ai problemi che affrontano i Rom e formarlo per gestire tali problemi, in particolar modo i reati di violenza e razzismo, al fine di prevenire e combattere meglio questi fenomeni, nonché formare la polizia sui diritti e la legislazione pertinente, soprattutto per migliorare le relazioni con le comunità rom.

Il **Piano d'azione strategico sull'inclusione dei Rom** adottato nel 2020 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa prevede la formazione per le forze dell'ordine sulle norme del Consiglio d'Europa e sulla giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell'uomo, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza delle istituzioni nella protezione dei diritti dei Rom e dei Viaggianti.



2. STEREOTIPI, PREGIUDIZI E ANTIZIGANISMO

2.1 Stereotipi e questioni relative ai Rom

IDEE PRECOSTITUITE, SEMPLICISTICHE ED ERRATE SU ALTRE PERSONE



[STEREOTIPO] idea ampiamente condivisa ma preconstituita che alcune persone hanno su altre, un'idea semplicistica ed errata; gli stereotipi potrebbero anche essere legati a proiezioni e immagini mentali di una persona appartenente a un particolare gruppo.

ATTEGGIAMENTO IRRAZIONALE DERIVANTE DA OPINIONI PRECONCETTE



[PREGIUDIZIO] atteggiamento ingiusto derivante da opinioni preconcepite o infondate, sentimenti o opinioni irragionevoli.

VERIFICA DEI FATTI: PREOCCUPAZIONI DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER GLI STEREOTIPI SUI ROM

La Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha evidenziato che negli ultimi anni i **leader pubblici, compresi i rappresentanti eletti**, i rappresentanti religiosi e anche i funzionari giudiziari a livello nazionale hanno utilizzato pubblicamente una **retorica stigmatizzante** o razzista contro i Rom e i Viaggianti.

Molti europei offrono spontaneamente **descrizioni dettagliate e cariche di stereotipi** che riguardano l'aspetto e il comportamento dei Rom per il fatto di aver assorbito questa generale visione culturale.

I **media** hanno la capacità di **propagare gli stereotipi**, ad esempio citando in modo non necessario l'etnia rom di presunti autori di reati oppure parlando di Rom nel contesto di articoli su problemi sociali come l'accattonaggio o la tossicodipendenza.

Gli stereotipi **antizigani** prevalenti in tutta Europa, come l'idea che i Rom abbiano un accesso sproporzionato al welfare o siano gli unici responsabili di varie tipologie di reato, rappresentano importanti ostacoli per il superamento di atteggiamenti negativi nei confronti di queste persone.



L'antiziganismo, termine che indica l'espressione specifica di preconcetti, pregiudizi e stereotipi che motivano il comportamento quotidiano di molti membri di gruppi maggioritari nei confronti dei membri delle comunità rom e viaggianti, è profondamente radicato in Europa.

I diritti umani dei Rom vengono violati ogni giorno in Europa. Il discorso dell'odio e gli attacchi fisici contro i Rom sono in aumento; ai Rom che cercano un impiego viene negato un posto di lavoro; i bambini rom vengono troppo spesso segregati, respinti nelle scuole o sistemati in classi separate o scuole per studenti con disabilità mentali; l'aspettativa di vita per i Rom è 10-15 volte inferiore rispetto al resto della popolazione; le famiglie rom affrontano condizioni di alloggio precarie o sono vittime di espulsioni forzate senza soluzioni alternative. Principalmente per ignoranza, le comunità rom sono spesso considerate marginali e retrograde, il che significa che hanno più probabilità di subire esclusione sociale.

I Rom dovrebbero in realtà essere considerati come il primo vero popolo europeo, avendo "varcato" i confini europei molto prima dell'istituzione di trattati o convenzioni internazionali. Arrivarono nel continente europeo già nel XIII secolo e viaggiarono in tutta Europa, arricchendo la loro cultura con quella dei paesi che visitavano, valorizzando al tempo stesso il patrimonio culturale europeo.

Non soltanto occorre garantire e proteggere i diritti umani dei Rom, come quelli di qualunque altro cittadino, ma è inoltre necessario riconoscere i Rom come preziosa componente della cultura europea. In qualità di guardiani dei diritti umani in Europa, il Consiglio d'Europa ha il compito di garantire che vengano rispettati i diritti di tutti.

Dosta! è una campagna di sensibilizzazione del Consiglio d'Europa che mira ad avvicinare cittadini rom e non rom affrontando gli stereotipi e i pregiudizi, combattendo l'antiziganismo e il discorso dell'odio e promuovendo la cultura, la lingua e la storia romani. Il toolkit della campagna Dosta! è stato concepito per contribuire agli obiettivi della campagna e fornisce i pareri e i materiali necessari per contrastare l'antiziganismo attraverso un'azione efficace a livello locale.

In questo campo, il Consiglio d'Europa è sostenuto finanziariamente dal governo finlandese. Diffondi anche tu il messaggio della campagna: "Vai oltre i pregiudizi, scopri i Rom".

Per ulteriori informazioni: www.dosta.org

PHOTOS: AGENCE

ENG



Il Toolkit Dosta! contro l'antiziganismo del Consiglio d'Europa elenca una serie di stereotipi ampiamente diffusi contro i Rom in Europa. Alcuni esempi includono:

- I Rom sono poveri e chiedono l'elemosina
- I Rom sono avidi e non sono mai soddisfatti
- I Rom sono pigri e non sono affidabili
- I Rom sono una fonte di malattie
- I Rom preferiscono vivere di assistenza piuttosto che lavorare
- Un giorno i Rom avranno talmente tanti figli da superare la maggioranza della popolazione
- Gli uomini rom picchiano le loro mogli e sfruttano i loro figli
- A volte i Rom rapiscono i bambini per venderli
- I Rom sono sporchi e sono un peso per la società
- I Rom non vogliono integrarsi e si emarginano da soli
- Ai Rom piace vivere vicino a discariche e le loro case sono molto sporche
- I Rom hanno paura dell'acqua, sono allergici al sapone e non sanno come usare il bagno
- Ai Rom non interessa imparare o andare a scuola
- I Rom non fanno niente per migliorare la propria situazione e rubano cibo
- I Rom sono geneticamente predestinati a diventare ladri e spacciatori
- Il termine "Rom" è solo un'invenzione; in realtà si chiamano "Zingari" o "Zigani"

IMPLICAZIONI SULL'USO DEL TERMINE "ZINGARO" IN DIVERSI CONTESTI

In Romania, l'organismo per la parità ha stabilito che l'utilizzo del termine "Zingaro" in combinazione con altre parole (ad esempio, sporco, stupido, maledetto, grasso, sciatto e schifoso, corvo) costituisce una forma di discriminazione poiché si fonda su stereotipi o pregiudizi che colpiscono la dignità della persona sulla base dell'origine etnica.

La Corte suprema rumena ha stabilito che l'utilizzo del termine "Zingaro schifoso" o "aggressivo" rappresenta una forma di discriminazione. La Corte di appello di Bucarest ha ritenuto che l'utilizzo della parola "Zingaro" in senso peggiorativo avvalorò l'idea che l'appartenenza a quella etnia sia in un certo modo deplorabile e screditi i suoi membri.

In un caso, in cui la polizia rumena è stata criticata poiché, nelle note informative pubbliche, faceva riferimento all'etnia solo quando i presunti autori del reato erano di origine etnica rom, l'organismo per la parità rumeno ha stabilito che tale pratica rappresenta discriminazione etnica. La polizia rumena non emette più comunicazioni pubbliche di questo tipo.

ESEMPI DI BUONE PRATICHE DA PARTE DELLA POLIZIA

A seguito del rapporto della **Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) sulla Grecia**, in cui si chiedeva alle autorità greche di prendere misure per sensibilizzare i funzionari pubblici sulle questioni di razzismo e discriminazione, una delle prime autorità statali a rispondere è stata la polizia. Attraverso un bollettino interno (rif. n. 7100/26/5ε, datato 4 agosto 2004) emesso dal quartier generale della polizia greca, tutti i servizi di polizia hanno ricevuto l'ordine di valutare innanzitutto la necessità o meno di fare riferimento all'origine etnica di un membro della comunità rom in qualsiasi documento pubblicato o dichiarazione orale rilasciata da un membro della polizia e, in secondo luogo, qualora tale necessità si presenti, utilizzare solo il termine accettato a livello internazionale di Rom o tsinganos (termine che in Grecia generalmente non ha connotazioni peggiorative). L'utilizzo di termini degradanti come athinganos è stato proibito.

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) ha osservato le misure prese dalle autorità ceche per proibire l'utilizzo del termine "inadattabile" da parte dei dipendenti statali nell'esercizio delle loro funzioni. L'ECRI ha raccomandato che il termine "inadattabile" in riferimento specifico ai Rom non deve essere utilizzato in nessun incarico ufficiale. **Rapporto dell'ECRI sulla Repubblica ceca, dicembre 2020**



2.3 Riferimenti stereotipati ai Rom nei casi presentanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo

SOSPETTO DI DISCRIMINAZIONE IN PRESENZA DI STEREOTIPI E PREGIUDIZI

Nella sentenza emessa ad aprile 2019 sul caso [Lingurar c. Romania](#), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha fatto diretto riferimento agli stereotipi sulle comunità rom e all'impatto generato dall'utilizzo di stereotipi nel lavoro e nelle operazioni della polizia.



Nel piano di intervento elaborato prima dell'irruzione da parte della polizia, le autorità hanno identificato la composizione etnica della comunità in questione e hanno fatto riferimento al presunto comportamento antisociale delle persone di etnia rom e al tasso di criminalità presumibilmente elevato fra i Rom. **Le autorità hanno percepito la comunità rom come antisociale e hanno collegato automaticamente l'etnia a un comportamento criminale.**

Nel caso [Petrovoulou-Tsakiris](#), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha osservato che, durante l'indagine amministrativa, il Vice Direttore della polizia aveva fatto osservazioni generali tendenziose in relazione all'origine rom del ricorrente. In particolare, la Corte è rimasta colpita dalle conclusioni, in cui si affermava: "i reclami sono esagerati [...]. È infatti una **tattica comune impiegata dagli attinganoi** (in greco, termine peggiorativo per Rom) ricorrere a un'estrema diffamazione dei funzionari di polizia con il chiaro scopo di indebolire qualunque forma di controllo da parte della polizia". La Corte ha concluso che la generale affermazione secondo cui i reclami presentati dai Rom fossero esagerati e rientrassero nella loro tattica comune rivelava un generale atteggiamento discriminatorio da parte delle autorità.

Nel caso [Stoica c. Romania](#), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto quanto segue: «le osservazioni nel rapporto della polizia che descrivono il presunto **comportamento aggressivo degli abitanti del villaggio come "puramente zingaro"** sono **chiaramente stereotipate** e dimostrano che i funzionari di polizia non sono stati neutrali dal punto di vista razziale, né durante gli incidenti né durante le indagini». La Corte si è dichiarata inoltre «insoddisfatta per il fatto che il procuratore militare non ha affrontato in alcun modo le osservazioni nel rapporto della polizia, le quali descrivono il presunto comportamento aggressivo degli abitanti del villaggio come "puramente zingaro", sebbene tali osservazioni siano chiaramente stereotipate».



POTENZIALE IMPATTO DEGLI STEREOTIPI NEGATIVI SUL SENSO DI IDENTITÀ E SULL'AUTOSTIMA

In casi riguardanti il linguaggio discriminatorio, l'abuso verbale o le molestie contro i Rom, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato che l'attribuzione di stereotipi negativi a un gruppo, quando raggiunge un determinato livello, può influenzare il senso di identità del gruppo e i sentimenti di autostima e fiducia in se stessi dei suoi membri. In tal senso, si può ritenere che abbia un impatto sulla vita privata dei membri del gruppo. (**Aksu c. Turchia, R.B. c. Ungheria, Kiraly e Dömötör c. Ungheria, Lingurar c. Romania**).



Nel caso **Panayotova e altri c. Bulgaria**, la Corte europea ha fatto riferimento a un documento intitolato **"Criminalità degli Zingari: un pericolo per lo Stato"**, pubblicato da Ataka, partito politico descritto nel caso come "partito nazionalista estremo". Il documento includeva diciannove pagine di estratti di presunti articoli dei media su una serie di illeciti che sarebbero stati commessi da Rom, con titoli quali "Cronologia del banditismo zingaro", "Dodici Zingari picchiano a morte tre giovani", "Gli Zingari controllano la prostituzione nel paese", "Zingari picchiano e violentano due ragazze per più di un'ora", "Zingari picchiano un anziano per 5 lev", "Zingari ubriachi uccidono il loro unico figlio", "Zingari vendono bambini in Grecia a 500 lev l'uno" e "Zingari scoperciano e saccheggiano una tomba". Quasi tutti i titoli contenevano la parola "Zingaro" e alcuni si riferivano alle persone in questione come "mostri", "Zingari selvaggi e spietati", "Zingari sfacciati" e "feccia rom".



Nel caso **Kiraly e Dömötör c. Ungheria**, la Corte europea ha fatto riferimento alle manifestazioni, ai discorsi e alle dichiarazioni relativi alla criminalità dei Rom. I discorsi condannavano i reati commessi da membri della comunità rom, chiedevano la reintroduzione della pena di morte, esortavano i manifestanti a eliminare l'"immondizia" dal paese, a ribellarsi e a cacciare il sovversivo gruppo criminale, affermando che i Rom non fossero "normali" e che la **minoranza rom fosse geneticamente codificata per comportarsi in modo criminale**, e dichiaravano che l'unico modo per trattare con i Rom era usare la forza; se le autorità non avessero rispettato i propri obblighi di proteggere i civili dalla criminalità rom, lo avrebbe fatto la popolazione stessa. Dopo questi discorsi, i manifestanti hanno sfilato nel quartiere abitato dalla comunità rom, gridando in coro "Criminalità rom", "Rom, morirete", "Bruceremo le vostre case e ci morirete dentro", "Torneremo quando la polizia se ne sarà andata" e insulti osceni. Hanno inoltre chiesto alla polizia di non proteggere i residenti rom dai manifestanti e di farli uscire dalle loro case.

Nel caso **Vona c. Ungheria**, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che organizzare una serie di raduni presumibilmente allo scopo di mantenere a bada la "criminalità degli Zingari" attraverso parate paramilitari può essere considerato come attuazione di una politica di segregazione razziale.

I tribunali nazionali coinvolti nel caso hanno constatato che l'utilizzo del termine "criminalità degli Zingari" rappresenta una generalizzazione, chiaramente basata su motivi razziali ed etnici", che viola il principio di pari dignità umana.

STEREOTIPI SU ALTRI GRUPPI IN CASI DI VIOLENZA

Nella sua giurisprudenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo fa riferimento agli stereotipi o alle opinioni stereotipate non solo sui Rom, ma anche su altri gruppi o persone, in relazione a sesso, orientamento sessuale, religione o credo e così via, nel contesto della violenza, come anche alla questione della protezione offerta dalle autorità statali, tra cui la polizia.

Le opinioni stereotipate sul genere e la passività delle autorità statali in relazione alla violenza domestica contro le donne sono state discusse, ad esempio, nei casi **Opuz c. Turchia** ed **Eremia c. Moldova**.


Le opinioni stereotipate sulla religione e la passività delle autorità statali in relazione alla violenza contro membri di determinati gruppi religiosi sono state discusse, ad esempio, nei casi **Begheluri e altri c. Georgia**, **Membri (97) della Congregazione dei Testimoni di Geova di Gldani**, **Milanovic c. Serbia**.

Le opinioni stereotipate omofobe e la passività delle autorità statali in relazione alla violenza contro le persone LGBT sono state discusse, ad esempio, nei casi **Identoba e altri c. Georgia** e **M.C. e A.C. c. Romania**.

ASPETTI RILEVANTI DA CONSIDERARE PER LE AUTORITÀ STATALI, TRA CUI LA POLIZIA



Per combattere l'antiziganismo e la discriminazione contro i Rom, gli Stati membri devono assicurare che **il nome utilizzato ufficialmente per le varie comunità rom sia quello con cui la comunità in questione desidera essere riconosciuta** (**Raccomandazione n. 3 dell'ECRI sulla lotta contro il razzismo e l'intolleranza nei confronti dei Rom/Zingari e Raccomandazione n. 13 dell'ECRI sulla lotta contro l'antiziganismo e la discriminazione nei confronti dei Rom**).



Come sottolineato dall'ECRI, l'utilizzo di **stereotipi esistenti da parte della polizia potrebbe portare a una profilazione razziale**, in cui alcuni gruppi di persone designati su basi quali la razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica vengono considerati più propensi di altri a commettere reati o specifiche tipologie di reati.

La discriminazione razziale e la **profilazione razziale rafforzano i pregiudizi e gli stereotipi su alcuni gruppi minoritari** e legittimano, tra la popolazione generale, il razzismo e questa forma di discriminazione nei loro confronti. **Raccomandazione n. 11 dell'ECRI sulla lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale nelle operazioni di polizia**.



PROFILAZIONE ETNICA DURANTE LE OPERAZIONI DI POLIZIA NELLE COMUNITÀ ROM

CASO DI STUDIO

Quattro membri di una famiglia di ricorrenti rom sono stati gravemente picchiati da funzionari di polizia che hanno fatto irruzione nella loro abitazione durante un raid pianificato. L'intervento ha coinvolto 85 funzionari di polizia e gendarmi, tra cui membri della squadra di pronto intervento, membri del dipartimento per le indagini penali e funzionari della polizia scientifica. La polizia ha ritenuto necessario l'utilizzo della forza a causa di un atteggiamento provocatorio e irrispettoso da parte dei Rom. Nessuna azione è stata intrapresa contro questo presunto comportamento abusivo.

Il piano di intervento della polizia, elaborato prima dell'irruzione, includeva l'identificazione della composizione etnica della comunità in questione con riferimento al comportamento antisociale dei Rom e al tasso di criminalità presumibilmente elevato fra i Rom. Gli investigatori hanno formulato affermazioni di questa natura, spiegando la presunta aggressività con i tratti etnici o le abitudini "specifici dei Rom".

La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Nel caso **Lingurar c. Romania**, la Corte europea ha ritenuto che l'operazione delle forze speciali di polizia in un insediamento rom violasse l'**Articolo 3** singolarmente e in combinato disposto con l'**Articolo 14** (diritto alla protezione dalla discriminazione).

- ➔ È importante notare che la Corte europea ha effettivamente constatato due violazioni dell'Articolo 14 in combinato disposto con l'Articolo 3.
- ➔ In primo luogo, dopo aver esaminato il piano di intervento della polizia che era stato elaborato relativamente all'operazione condotta nell'insediamento rom, la Corte europea ha notato che il motivo principale addotto per tale operazione era il **presunto comportamento antisociale** degli abitanti rom dell'insediamento, insieme alla loro **presunta criminalità elevata**.

- ➔ Gli investigatori della polizia che hanno esaminato i reclami dei ricorrenti hanno notato inoltre che la violenta resistenza all'operazione era prevedibile poiché l'aggressività era una caratteristica **"specifica dei Rom"**. Questo ha portato la Corte europea a concludere che tutti gli abitanti rom dell'insediamento, compresi i ricorrenti, erano stati presi di mira dall'operazione di polizia in quanto percepiti come criminali; in altre parole, la polizia ha ritenuto che l'**appartenenza a un particolare gruppo etnico** (in questo caso i Rom) era, di per sé, prova di tendenze criminali. Secondo la Corte europea, questo ha costituito un caso di profilazione etnica e ha violato l'**Articolo 14** in combinato disposto con l'aspetto sostanziale dell'**Articolo 3**.
- ➔ In secondo luogo, sebbene vi fossero chiare prove che l'operazione di polizia avesse una motivazione razziale, considerando soprattutto il **razzismo istituzionalizzato** (come attestato da numerosi rapporti delle Nazioni Unite e degli organismi del Consiglio d'Europa, quali il Comitato consultivo e la Commissaria per i diritti umani) e i numerosi incidenti di maltrattamento a sfondo razziale di Rom da parte della polizia, le autorità nazionali non hanno tentato di fare luce sulla questione.
- ➔ La mancata indagine sulla possibilità che l'operazione di polizia fosse indotta da pregiudizi razziali ha costituito una seconda violazione dell'**Articolo 14** in combinato disposto con l'ambito procedurale dell'**Articolo 3**.

CASO DI STUDIO

Un'operazione di polizia è stata condotta in una comunità rom allo scopo dichiarato di trovare persone ricercate e oggetti provenienti da attività criminali. L'operazione ha coinvolto 63 ufficiali, di cui 15 provenienti dall'unità di intervento rapido, e 23 veicoli. R.R. e R.D. hanno dichiarato di essere stati pesantemente picchiati dalla polizia, sostenendo che l'operazione era una ritorsione per un precedente incidente in cui erano state lanciate delle pietre contro un'auto della polizia. Un elemento determinante era associato al razzismo istituzionale contro i Rom all'interno della polizia.

La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

I fatti del caso **R.R. e R.D. c. Slovacchia** sono molto simili a quelli del caso Lingurar. La polizia slovacca ha organizzato un'operazione di polizia in un'area abitata da Rom, con l'obiettivo di arrestare persone ricercate e confiscare oggetti rubati. R.R. e R.D. hanno dichiarato di avere subito maltrattamenti da parte della polizia.



- ➔ La sentenza della Corte europea sul caso R.R. e R.D. c. Slovacchia illustra precisamente la cautela nell'imputare moventi razziali a funzionari di polizia. La Corte europea ha osservato che l'operazione di polizia non è stata spontanea; al contrario, la polizia ha avuto molto tempo a disposizione per pianificarla e assegnare le risorse di polizia necessarie.
- ➔ La Corte europea ha inoltre posto l'attenzione sul fatto che l'operazione fosse ripetutamente descritta nel piano operativo come "un'operazione di perquisizione repressiva"; tuttavia, operazioni di questo tipo non trovano basi giuridiche nel diritto nazionale. La Corte ha inoltre notato che vi erano prove che tali operazioni avvenivano spesso in aree rom, aspetto sottolineato anche dal difensore civico (mediatore).
- ➔ Tuttavia, questo non è stato sufficiente per far ritenere alla Corte europea che l'operazione di polizia si fondasse su motivazioni razziali. Allo stesso tempo, però, la Corte europea ha constatato una violazione dell'ambito procedurale dell'**Articolo 3** in combinato disposto con l'**Articolo 14** per la mancata indagine da parte delle autorità competenti sulla possibilità che l'operazione di polizia si fondasse su considerazioni razziste.
- ➔ Un aspetto interessante è che, sebbene abbia constatato una violazione distinta dell'ambito sostanziale dell'**Articolo 3** a causa dell'**uso sproporzionato della forza** da parte della polizia contro i due ricorrenti, la Corte europea ha ritenuto inoltre (sostenendo l'aspetto rilevante dell'indagine nazionale) che **non vi fossero prove** che il loro maltrattamento da parte della polizia **si basasse su motivazioni razziali**.
- ➔ La Corte europea ha inoltre **criticato** le **affermazioni piuttosto esagerate** dei due ricorrenti in relazione alla portata e alla gravità delle loro lesioni, notando che **non vi erano prove** del fatto che avessero subito un pestaggio sostenuto e brutale come affermavano.



3. NORME E ORGANISMI DEL CONSIGLIO D'EUROPA RILEVANTI PER IL LAVORO DELLA POLIZIA

3.1 Strumenti e principi rilevanti per le operazioni di polizia

NORME APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI POLIZIA CHE COINVOLGONO MINORANZE, TRA CUI I ROM

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo



La Convenzione europea dei diritti dell'uomo obbliga la polizia a rispettare i diritti umani indipendentemente dall'origine razziale o etnica delle persone. L'Articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede la tutela dei diritti umani e la protezione contro la discriminazione. Il Protocollo 12 alla Convenzione ha stabilito l'ambito della protezione, che si estende al godimento di ogni diritto previsto dalla legge nazionale e garantisce che nessuna autorità pubblica, compresa la polizia, può esercitare discriminazione sulle persone.

La Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali



La Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali impone alle autorità statali di proteggere le minoranze, tra cui i Rom, contro le molestie, la discriminazione o la violenza. In virtù dell'Articolo 6 della Convenzione, "le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure appropriate per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa".

La Convenzione sulla criminalità informatica



La Convenzione sulla criminalità informatica prevede la criminalizzazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso sistemi informatici. Questa Convenzione, primo trattato internazionale su reati quali la frode informatica commessi su Internet o altre reti informatiche, chiede che tali reati siano perseguibili penalmente. Il suo protocollo addizionale estende le sue disposizioni al materiale razzista e xenofobo su Internet, nonché ai reati a sfondo razziale (ad esempio, minacce o insulti rivolti a una persona su Internet per la sua origine etnica).

PRINCIPI APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI POLIZIA CHE COINVOLGONO LE MINORANZE, TRA CUI I ROM

Il Codice europeo di etica per la polizia

Il Codice europeo di etica per la polizia traccia le linee guida specifiche per la polizia in ambito di minoranze etniche e persone vulnerabili. Secondo il Codice:

- ➔ La polizia deve compiere le proprie funzioni in modo equo, guidata, in particolare, dai principi



- di imparzialità e non discriminazione.
- ➔ Il personale di polizia deve agire con particolare considerazione per la situazione degli individui appartenenti a gruppi particolarmente vulnerabili.
- ➔ Le indagini di polizia devono essere obiettive, imparziali, sensibili e adattabili alle esigenze specifiche delle persone, incluse le minoranze etniche e le persone particolarmente vulnerabili.
- ➔ La polizia deve fornire il sostegno, l'assistenza e le informazioni di cui necessitano le vittime della criminalità, senza discriminazioni.

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza

La **Raccomandazione di politica generale n. 11** della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) fa specifico riferimento alla polizia e alla lotta contro la discriminazione razziale. Secondo la Raccomandazione:



- ➔ La profilazione razziale ed etnica da parte della polizia deve essere proibita.
- ➔ Il controllo, la sorveglianza o le indagini devono essere eseguite sulla base di uno standard ragionevole di sospetto, non sulla base di origini etniche.
- ➔ La discriminazione razziale o la cattiva condotta per motivi razziali da parte della polizia deve essere oggetto di indagini efficaci.
- ➔ La polizia deve tenere pienamente conto della motivazione razzista nei reati ordinari.
- ➔ La polizia deve stabilire il dialogo e la cooperazione con i membri dei gruppi minoritari.

La **Raccomandazione di politica generale n. 13** dell'ECRI affronta in particolar modo i principi della lotta contro l'antiziganismo e la discriminazione nei confronti dei Rom, anche da parte della polizia. Secondo la Raccomandazione:

L'antiziganismo è una forma specifica di razzismo, un'ideologia basata sull'idea della superiorità razziale, una forma di razzismo istituzionale alimentata dalle discriminazioni storiche, che si esprime, tra l'altro, attraverso la violenza, il discorso di incitamento all'odio, lo sfruttamento, la stigmatizzazione e la forma più flagrante di discriminazione.



- ➔ La polizia dovrebbe condurre le indagini necessarie sui reati di razzismo e sugli atti di violenza contro i Rom e laddove vi siano accuse di cattiva condotta da parte della polizia nei confronti dei Rom, in modo tale che i responsabili siano perseguiti e puniti.
- ➔ La polizia dovrebbe prendere misure volte a promuovere il reclutamento di Rom nelle forze di polizia.
- ➔ Occorrerebbe coinvolgere dei mediatori, soprattutto provenienti dalla popolazione rom, per garantire un collegamento fra i Rom e la polizia.
- ➔ La polizia dovrebbe ricevere una formazione specifica in ambito di diritti umani, questioni relative ai Rom, legislazione sui reati a sfondo razziale e relativa attuazione in riferimento alle vittime rom.

La **Raccomandazione di politica generale n. 15** dell'ECRI stabilisce una serie di misure che la polizia e altri operatori di giustizia penale dovrebbero adottare in relazione al discorso dell'odio.



Per discorso dell'odio si intende il fatto di fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l'odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni di odio testé citate, sulla base della "razza" (etnia), del colore della pelle, dell'ascendenza, dell'origine nazionale o etnica, dell'età, dell'handicap, della lingua, della religione o delle convenzioni, del sesso, del genere, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale.



La polizia, i pubblici ministeri e i giudici dovrebbero:

- Assicurare che i procedimenti penali contro il discorso dell'odio non siano utilizzati come pretesto per reprimere le critiche nei confronti di politiche ufficiali, convinzioni religiose o figure pubbliche.
- Condurre le debite indagini e applicare sanzioni proporzionate in relazione ai reati di discorso dell'odio.
- Astenersi dal divulgare l'origine etnica dei presunti autori di un reato, a meno che la divulgazione non sia strettamente necessaria per fini penali, poiché tale divulgazione rafforza gli stereotipi negativi e non è facile porvi rimedio.
- Adottare protocolli e accordi che assicurano efficace cooperazione e coordinamento nel contrastare il discorso dell'odio, come anche lo scambio di buone pratiche fra questi soggetti.
- Assicurare un'efficace cooperazione con gli omologhi di altri Stati nell'affrontare la diffusione transfrontaliera del discorso dell'odio, in formato elettronico o fisico.



Norme simili sulle operazioni di polizia sono state promosse dall'Unione europea. Il Parlamento europeo, nella sua **Risoluzione sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei Rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo**, ha chiesto agli Stati membri dell'UE di, inter alia, prevedere per i funzionari di polizia una formazione obbligatoria continua relativa ai diritti umani, istituire unità per contrastare i reati dell'odio con conoscenza dell'antiziganismo nelle forze di polizia e incoraggiare l'assunzione di Rom tra i membri delle forze di polizia.



Il **Progetto NET-KARD** ha osservato che in Catalogna, Spagna, la polizia regionale ha adottato un'iniziativa in cui anziani rom e altre persone rispettate di una comunità rom svolgono il ruolo di mediatori informali tra le loro comunità e la polizia. Pertanto, prima di pianificare un intervento in una comunità rom, la polizia si rivolge al mediatore per avere il suo parere e informazioni di contesto al fine di elaborare un piano d'azione efficace. Secondo la polizia, tale iniziativa ha consentito di migliorare la comprensione del contesto degli incidenti a cui deve rispondere, il che permette di adottare un approccio molto più adeguato ed evitare operazioni di polizia eccessive. Questo ha portato a sua volta a una maggiore accettazione della polizia da parte dei Rom.



In Slovenia, la polizia pone particolare accento sulle operazioni di polizia di prossimità, un argomento trattato durante la formazione base della polizia, come anche nel contesto delle attività di formazione continua. I funzionari di polizia incontrano i membri della comunità rom, imparano le loro abitudini e possono anche partecipare a un corso di conversazione base in romaní (lingua rom) nel dialetto locale. Secondo una valutazione del programma di formazione (ancora in corso di attuazione nel 2016), grazie all'interazione con le comunità rom i funzionari di polizia acquisiscono preziose competenze, il che porta a una riduzione dei reati commessi e a un aumento di quelli segnalati alla polizia da parte dei Rom. Tuttavia, forse il più grande traguardo del programma è stato creare stretti legami tra la polizia e i partecipanti rom alla formazione, alcuni dei quali si sono offerti volontari di ricoprire il ruolo di mediatori informali fra la polizia e i membri della comunità rom.



L'**ECRI** ha accolto con favore il piano delle autorità slovacche di reclutare **2.000 Rom** come membri di pattuglie civili che collaboreranno con la polizia per migliorare la sicurezza dei Rom e ha considerato che in futuro potrebbero ricevere ulteriore formazione per entrare nella polizia. L'ECRI ha ritenuto inoltre estremamente importante che il capo della polizia della regione di Košice abbia deciso di non autorizzare ulteriori operazioni di polizia su larga scala nelle aree rom e ha accolto con favore la decisione di dotare i funzionari di polizia di telecamere indossabili, osservando che questi dispositivi renderebbero inoltre più semplice per i funzionari difendersi da false accuse di brutalità.

3.2 Le istituzioni del Consiglio d'Europa rilevanti per il lavoro sui diritti umani

I principi dello Stato di diritto e del godimento da parte di tutte le persone all'interno della giurisdizione del Consiglio d'Europa dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono perseguiti primariamente attraverso i seguenti organi e organismi del Consiglio d'Europa:



Il Comitato dei Ministri



L'Assemblea parlamentare

Il **Comitato dei Ministri** è l'organo decisionale statutario del Consiglio d'Europa. Il suo ruolo e le sue funzioni sono ampiamente definiti nel Capitolo IV dello Statuto e includono la supervisione dell'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'**Assemblea parlamentare** è l'organo deliberativo del Consiglio d'Europa che dibatte le questioni di sua competenza e presenta al Comitato dei Ministri le sue conclusioni sotto forma di raccomandazioni.



Il Congresso dei poteri locali e regionali

Il **Congresso dei poteri locali e regionali** è incaricato di rafforzare la democrazia locale e regionale.



Il Commissario per i diritti umani

Il **Commissario** è un'istituzione non giudiziaria imparziale che promuove la consapevolezza e il rispetto dei diritti umani. Le attività del Commissario includono visite nei paesi, rapporti tematici e attività di sensibilizzazione. **Rapporto della Commissaria sulla questione dei Rom o rapporti sui paesi.**

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI)

L'ECRI è un organismo per i diritti umani composto di esperti indipendenti che, oltre a emettere Raccomandazioni di politica generale, come quelle citate sopra, monitora i problemi di razzismo e discriminazione, elabora rapporti e indirizza raccomandazioni agli Stati membri. **Ultimi rapporti dell'ECRI sui paesi**

Il Comitato consultivo sulla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali

Il Comitato consultivo è un comitato di esperti indipendenti incaricato di valutare l'attuazione della Convenzione quadro. Le sue conclusioni vengono illustrate in pareri dettagliati specifici per ogni paese. **Ultimi pareri del Comitato consultivo per paese**

Gli autorevoli rapporti degli organismi di monitoraggio non sono importanti solo per la loro natura, ma anche perché la **Corte europea dei diritti dell'uomo ne tiene spesso conto in quanto prove**. È pertanto molto probabile che se un organismo di monitoraggio indica una questione come problematica in un particolare paese (ad esempio, la persistente mancanza di indagini da parte delle autorità giudiziarie sulla possibilità che un reato sia a sfondo razziale), la Corte europea dei diritti dell'uomo giungerà a conclusioni simili nelle sue sentenze in cui viene sollevata tale questione.

ORGANISMI DEL CONSIGLIO D'EUROPA: PROBLEMATICHE E PRATICHE PROMETTENTI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI POLIZIA CHE COINVOLGONO LE MINORANZE, TRA CUI I ROM

L'ECRI ha considerato profilazione etnica la creazione e il mantenimento, da parte di una forza di polizia svedese, di un database con i nomi di 4.700 Rom (tra cui numerosi minori di età inferiore ai 15 anni), molti dei quali non erano stati associati ad alcuna attività illegale, e ha accolto con favore la concessione da parte dei tribunali svedesi di un risarcimento ai Rom interessati come passo verso il ripristino della fiducia dei membri della comunità rom nei confronti della polizia. **Quinto rapporto dell'ECRI sulla Svezia, 2018**

Il Comitato consultivo ha notato che in Germania le persone appartenenti a minoranze spesso non hanno fiducia nella polizia a causa delle continue pratiche di profilazione etnica impiegate e dell'inadempienza nel condurre indagini appropriate sui reati a sfondo razziale. Il Comitato consultivo ha fatto ampio riferimento a un noto caso riguardante l'uccisione di otto turchi e un greco da parte di un gruppo terrorista neonazista tedesco di estrema destra. Questi omicidi sono stati inizialmente attribuiti a una guerra tra gruppi rivali della mafia turca. Solo quando dei membri del gruppo neonazista hanno ucciso una poliziotta tedesca, la polizia ha avviato un'indagine più vigorosa su tali omicidi. Anche in questo caso, tuttavia, l'omicidio della poliziotta è stato inizialmente attribuito a membri della comunità rom e sinti; quando successivamente si è scoperto che non erano loro i responsabili, la polizia non ha corretto la dichiarazione originale. **Comitato consultivo, Quarto parere sulla Germania, 2015**

Il Comitato consultivo è stato molto critico nei confronti della riluttanza delle autorità italiane a sanzionare il discorso dell'odio contro i Rom. A suo parere, tale riluttanza ha favorito un clima di impunità che a sua volta ha incoraggiato gruppi di estrema destra a organizzare manifestazioni anti-Rom e anche a condurre aggressioni contro i Rom. **Comitato consultivo, Quarto parere sull'Italia, 2016**

L'ECRI ha criticato la mancata istituzione da parte del Belgio di un sistema di raccolta dati per i reati a sfondo razziale che consentirebbe una suddivisione dei dati in diverse categorie di motivazioni razziali (ad esempio, antisemita e anti-Rom) e ha chiesto alla polizia e ai pubblici ministeri di adottare protocolli di raccolta dati comuni. **ECRI, Sesto rapporto sul Belgio, 2020**

Gli stessi organismi, tuttavia, hanno spesso elogiato i paesi dell'Europa orientale e sudorientale per le loro iniziative e politiche sui Rom e sui Viaggianti e la loro risposta ai reati a sfondo razziale.

In relazione alla Romania, il Comitato consultivo ha notato le misure prese dalla polizia per creare fiducia tra i suoi membri e i membri delle minoranze e ha accolto con favore gli sforzi compiuti per reclutare funzionari di polizia con diverse origini etniche, tra cui i Rom. Ha inoltre notato con approvazione che numerosi organismi statali, dalla polizia al Consiglio superiore della magistratura, hanno raccolto dati sui reati a sfondo razziale. **Quarto parere sulla Romania, 2018**

Il Comitato consultivo ha formulato osservazioni simili in relazione alla Macedonia del Nord, notando che il numero di membri di minoranze nazionali (tra cui i Rom) nella polizia e nella pubblica amministrazione era in crescita, un elemento che rafforzerebbe la fiducia delle minoranze nella polizia e nell'amministrazione statale in generale. **Quarto parere sulla Macedonia del Nord, 2016**

L'ECRI ha accolto con favore i continui sforzi da parte delle autorità croate di emendare il loro "Protocollo sui reati di odio", nonché la disposizione della Procura di Stato rivolta a tutti i procuratori di assicurare che tutte le informazioni relative ai reati a sfondo razziale siano scrupolosamente raccolte e conservate. **Quinto rapporto sulla Croazia, 2018**

In Bulgaria, il Comitato consultivo ha notato che le autorità hanno attuato una serie di progetti per migliorare l'efficacia delle forze dell'ordine e i procedimenti nella lotta contro il discorso dell'odio. Le autorità hanno comunicato al Comitato consultivo che il Ministero dell'Interno ha utilizzato un manuale per formare i funzionari di polizia in ambito di indagini sui reati di odio e che l'Accademia di polizia ha incluso il reato di odio nel suo programma. **Quarto rapporto sulla Bulgaria, 2020**



3.3 La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Corte europea dei diritti dell'uomo



La Convenzione europea dei diritti dell'uomo è stata il primo strumento a consolidare e rendere vincolanti i diritti enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti umani. La Convenzione è un trattato internazionale che protegge e promuove un'ampia varietà di diritti umani. Al testo iniziale è stata aggiunta una serie di diritti attraverso l'adozione di protocolli aggiuntivi.

Trattando la Convenzione come **strumento vivo** per affrontare i reali problemi quotidiani, la Corte assicura che sia sempre rilevante e aggiornata. Hanno aderito alla Convenzione tutti i membri del Consiglio d'Europa.

LE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE EUROPEA RILEVANTI PER IL LAVORO DELLA POLIZIA

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i suoi Protocolli stabiliscono una serie di diritti, quali il diritto alla vita, il diritto alla privacy e il diritto al matrimonio. Ai fini del presente toolkit, i diritti stabiliti nella Convenzione possono essere suddivisi in due categorie:

Diritti assoluti: il godimento di questi diritti (ad esempio il diritto alla protezione dalla tortura o il diritto alla protezione dalla schiavitù o dal lavoro forzato) non può essere limitato in alcun modo. Pertanto, una pratica che venga considerata come tortura sarebbe illegale ai sensi della Convenzione europea e non sarebbe giustificabile in nessuna circostanza. Inoltre, non è possibile rinunciare ai diritti assoluti pertanto, ad esempio, un detenuto non può "accettare" di essere torturato.

Diritti relativi: il godimento di questi diritti (ad esempio il diritto alla vita o il diritto alla libertà di espressione) può, in determinate circostanze, essere limitato. Pertanto, il diritto alla vita non è assoluto poiché in alcune circostanze (ad esempio un atto di autodifesa) uccidere una persona potrebbe non essere in violazione della Convenzione europea.

I principali articoli della Convenzione europea maggiormente rilevanti per la polizia sono riportati di seguito:



Articolo 2
Diritto alla vita

Articolo 2: il diritto alla vita è un diritto relativo. Qualsiasi privazione della vita umana è illegale a meno che non rientri in una delle tre eccezioni stabilite nell'articolo (difendersi da violenza illegale, eseguire un arresto/impedire un'evasione e reprimere una sommossa/un'insurrezione violenta), a condizione che il ricorso alla forza letale sia legale e proporzionato, ovvero "assolutamente necessario".



Articolo 3
Diritto alla protezione dalla tortura

Articolo 3: il diritto alla protezione dalla tortura e da pene o trattamenti inumani o degradanti è un diritto assoluto che non ammette restrizioni. Pertanto, una pratica costituirà tortura (e si ha quindi la violazione dell'Articolo 3) o non costituirà tortura (l'Articolo 3 non viene invocato).



Articolo 8
Diritto alla vita privata e

Articolo 8: il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza è un diritto relativo. Non viene violato se l'interferenza con tale diritto (ad esempio la perquisizione di un'abitazione) è legale, persegue un obiettivo legittimo ed è proporzionata a tale obiettivo.



Articolo
Libertà di riunione
e

Articolo 11: è un diritto relativo che non viene violato se l'interferenza (ad esempio la dispersione di una manifestazione violenta) è prevista dalla legge nazionale, persegue un obiettivo legittimo ed è proporzionata a tale obiettivo.




Articolo 14
Divieto di discriminazione

Articolo 14 e Articolo 1 del Protocollo 12: questi articoli tutelano il diritto a essere trattati in modo equo/a non essere discriminati nel godimento dei diritti che sono protetti, rispettivamente, dalla Convenzione europea e dai suoi Protocolli e dalla legge nazionale. Differenze di trattamento sono discriminatorie in assenza di giustificazioni obiettive e ragionevoli.



Un breve **video sulla Convenzione europea** è disponibile in tutte le lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.



LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Da non confondere con la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). La **Corte di giustizia europea** ha sede nella città di Lussemburgo, capitale del Lussemburgo, e il suo ruolo è assicurare la conformità alle leggi e alle norme dell'Unione europea sull'interpretazione e sull'applicazione dei trattati che istituiscono l'Unione europea.

Il principale ruolo della Corte europea dei diritti dell'uomo

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sede a Strasburgo (Francia). Il suo compito primario è supervisionare l'osservanza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, principalmente esaminando i ricorsi presentati da soggetti privati contro gli Stati che hanno firmato la Convenzione o, più raramente, da Stati contro Stati.

I ruoli e i poteri della Corte europea dei diritti dell'uomo

I non esperti (e non solo) hanno spesso idee e opinioni errate sulla Corte europea dei diritti dell'uomo:

La Corte può:

- Stabilire, a seguito dell'esame di un ricorso ricevuto, che uno Stato ha violato gli obblighi previsti dalla Convenzione europea. Può concludere, ad esempio, che la normativa di un paese sull'utilizzo delle armi da fuoco non è conforme alla Convenzione.
- Ordinare il pagamento di un risarcimento equo, solitamente di natura simbolica.
- Chiedere a uno Stato di prendere misure per garantire che violazioni simili non si ripetano in futuro.
- Offrire ai ricorrenti l'opportunità di chiedere la riapertura del caso dinanzi ai tribunali nazionali.

La Corte non può:

- Revocare le sentenze o le decisioni emesse dai tribunali nazionali.
- Ignorare la valutazione dei fatti eseguita dai tribunali nazionali senza un valido motivo.
- Dichiarare una persona colpevole o non colpevole; la Corte NON valuta la responsabilità penale personale. Non può dichiarare un funzionario di polizia colpevole di un reato.
- Non può sanzionare uno Stato per la violazione della Convenzione europea, ma può concedere un risarcimento al ricorrente.



Una breve guida con domande e risposte sulla Corte europea dei diritti dell'uomo e sul suo ruolo è disponibile in tutte le lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.



Un breve **video ufficiale sulla Corte europea dei diritti dell'uomo** è disponibile in tutte le lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.



PRESENTARE RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Chiunque creda di essere personalmente e direttamente vittima della violazione di uno o più diritti sanciti dalla Convenzione europea può **presentare ricorso** alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

In forma semplificata, l'iter di un ricorso è il seguente:

- ➔ Il potenziale ricorrente deve individuare un atto o un'omissione imputabile allo Stato che ritiene sia in violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione. Tale azione o omissione potrebbe essere commessa da un agente dello Stato o da una terza parte.
- ➔ Il potenziale ricorrente deve presentare il proprio caso dinanzi ai tribunali nazionali ed esperire TUTTE le vie di ricorso (appelli e ricorsi costituzionali) disponibili, accessibili ed efficaci.
- ➔ Qualora non sia soddisfatto della decisione definitiva dei tribunali nazionali, può presentare ricorso alla Corte europea.
- ➔ Qualora giudichi ammissibile il ricorso, la Corte si pronuncerà sul caso.
- ➔ Qualora, pronunciandosi sul caso, la Corte concordi con le dichiarazioni del ricorrente e accerti una violazione, potrebbe concedere il risarcimento al ricorrente.
- ➔ In alcuni casi, la Corte può anche indicare le misure che dovrebbe prendere il governo per il pieno risarcimento del ricorrente (misure individuali) o misure generali volte a garantire che nessuno in futuro subisca violazioni simili. Queste misure possono andare dall'adozione di una nuova legislazione alla fornitura di una migliore formazione ai funzionari di polizia. La Corte trasmette poi la sentenza al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
- ➔ Il Comitato dei Ministri supervisiona l'esecuzione della sentenza. Monitora il pagamento del risarcimento al ricorrente e l'adozione delle necessarie misure individuali e generali.
- ➔ Il Comitato può richiedere l'adozione di misure generali anche se non sono state indicate dalla Corte europea. Solo nel momento in cui è certo che lo Stato ha preso tutte le misure necessarie conformemente alla sentenza, il Comitato termina l'esame dell'esecuzione della sentenza.

MISURE ADOTTATE A SEGUITO DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA RILEVANTI PER LA POLIZIA

In **Italia** e in **Romania**, ad esempio, a seguito di sentenze che hanno condannato la mancata azione da parte della polizia, sono state attuate **riforme** per affrontare la violenza domestica. In **Bulgaria**, a seguito di sentenze che hanno condannato l'utilizzo di armi da fuoco da parte della polizia, sono state apportate modifiche alle norme sull'utilizzo delle armi da fuoco da parte delle autorità. In **Macedonia del Nord**, **Estonia**, **Polonia**, Cipro, **Slovacchia**, Ungheria, Croazia e **Romania**, a seguito di sentenze che hanno condannato la mancanza di indagini adeguate su presunte brutalità da parte della polizia o attacchi razzisti di terze parti, sono state attuate delle **riforme**.

A seguito di una serie di sentenze sul ricorso alla forza arbitrario e sproporzionato da parte della polizia durante la dispersione di manifestazioni, la Corte ha chiesto alla Turchia di fornire ai funzionari di polizia una formazione pertinente (**İzci c. Turchia**). Le autorità turche hanno organizzato una **serie di attività di formazione** per oltre 400 alti funzionari di polizia sulle tecniche di controllo della folla e per 12.652 funzionari di polizia sull'utilizzo di gas lacrimogeni e attrezzature correlate.

A seguito della sentenza della Corte sul caso **Antayev e altri c. Russia**, riguardante il trattamento basato su motivazioni razziali di ceceni da parte della polizia, le autorità russe hanno preso una **serie di misure** e hanno sviluppato un sistema per monitorare i reati potenzialmente basati su motivazioni razziali e religiose. Inoltre, la Procura ha preso misure per migliorare la cooperazione tra le agenzie statali e le ONG.

I DIRITTI UMANI DEI FUNZIONARI DI POLIZIA E LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO



Il Codice europeo di etica per la polizia stabilisce non solo le responsabilità e gli obblighi dei funzionari di polizia, ma anche i loro diritti. Pertanto, ai sensi del Codice:

- ➔ **Il personale di polizia gode di norma degli stessi diritti civili e politici degli altri cittadini. Questi diritti possono subire limitazioni solo quando questo si rende necessario all'esercizio delle funzioni della polizia in una società democratica, in applicazione della legge, e in conformità alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**
- ➔ **Gli operatori di polizia, in virtù del loro ruolo di funzionari pubblici, devono godere dei più ampi diritti sociali ed economici. In particolare, devono avere il diritto di creare organizzazioni rappresentative o parteciparvi, di ricevere adeguata remunerazione e previdenza sociale e di fruire di assistenza sanitaria e misure di sicurezza specifiche, in considerazione della particolare natura del lavoro svolto dalla polizia.**
- ➔ **Le misure disciplinari adottate nei confronti di membri del personale di polizia devono essere sottoposte al giudizio di un organismo indipendente o di un tribunale.**
- ➔ **Le autorità pubbliche dovranno fornire sostegno al personale di polizia che venga fatto oggetto di accuse infondate in relazione all'esercizio delle sue funzioni.**

Nel contesto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del diritto europeo, i funzionari di polizia hanno il diritto di essere protetti in situazioni pericolose, nonché ricevere le attrezzature necessarie, la formazione e le risorse adeguate. Laddove un funzionario di polizia debba affrontare un processo nell'ambito di un procedimento penale per atti commessi in qualità di funzionario, si applicano tutte le norme in materia di equo processo. Una ragionevole aspettativa di privacy nel posto di lavoro per i funzionari di polizia deve essere garantita, come anche la protezione contro discriminazioni in relazione a reclutamento, condizioni di lavoro, promozioni, parità salariale, licenziamento o vessazioni. Devono essere istituiti ragionevoli orari di lavoro e periodi di riposo, una remunerazione adeguata e un regolamento sanitario e devono essere garantiti congedi di malattia e assicurazioni di invalidità in relazione a incidenti durante il servizio, come anche altre misure di previdenza sociale (congedi parentali, responsabilità di cura dei figli e così via). Molti funzionari di polizia hanno vinto casi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (perlopiù relativi a questioni salariali e altre controversie in materia di lavoro).



Nel caso *Milojević e altri c. Serbia*, ad esempio, la Corte europea ha ritenuto che la mancata riassunzione di due dei ricorrenti, funzionari di polizia licenziati, a seguito della loro assoluzione in un procedimento penale fosse una violazione della Convenzione europea. Il governo serbo ha successivamente adottato una serie di misure al fine di assicurare che simili violazioni dei diritti del lavoro dei colleghi non si ripetessero. Occorre notare che, a seguito della sentenza della Corte europea e dei suoi effetti, i ricorrenti hanno potuto chiedere di essere riassunti.



La ricorrente nel caso *Grace Gatt c. Malta* era una funzionaria di polizia ritenuta colpevole di illeciti disciplinari e penali. Gatt è stata conseguentemente congedata dalle forze di polizia e il suo appello alla Corte costituzionale, in cui sosteneva che il procedimento disciplinare contro di lei non era equo, è stato respinto. La Corte europea ha ritenuto che il diritto di Gatt ai sensi dall'Articolo 6 (diritto a un equo processo) fosse stato violato poiché i membri del consiglio di disciplina avevano agito da funzionari di polizia, non avevano formazione giuridica ed erano stati nominati dal loro funzionario superiore, sotto il cui comando prestavano servizio. Analogamente, l'organismo di polizia che in ultima analisi aveva preso la decisione di raccomandare il congedo non poteva essere considerato imparziale. Nel 2019, Malta ha emendato la legislazione pertinente al fine di assicurare l'indipendenza dei funzionari di polizia che fanno parte di consigli di disciplina.

CONSAPEVOLEZZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO RISPETTO ALLE SFIDE CHE AFFRONTA LA POLIZIA

La Corte europea dei diritti dell'uomo è pienamente consapevole delle difficoltà (e dei pericoli) che affronta la polizia ogni giorno e ne tiene conto durante l'esame delle accuse di cattiva condotta da parte della polizia.



Nel caso *P.F. ed E.F. c. Regno Unito*, il secondo ricorrente, uno studente di una scuola cattolica di Belfast, doveva attraversare una strada abitata da membri di un gruppo religioso rivale, che organizzavano proteste e ricorrevano spesso ad atti di violenza. La polizia ha deciso di non agire direttamente con la dispersione dei manifestanti per paura di reazioni più violente. Per proteggere il secondo ricorrente e altri studenti che correvano lo stesso pericolo, la polizia ha suggerito loro di iscriversi in un'altra scuola. La prima ricorrente, madre del secondo ricorrente, si è rifiutata di farlo. Di conseguenza, ogni giorno di scuola la polizia pianificava e conduceva un'operazione su larga scala, in cui funzionari di polizia si posizionavano fra i genitori che accompagnavano i figli a scuola e i manifestanti violenti, per assicurare protezione. Queste operazioni di polizia sono durate circa due mesi. Di fronte alle accuse dei ricorrenti secondo cui la polizia non era riuscita a proteggerli, la Corte europea ha ritenuto che la polizia avesse preso tutte le misure ragionevoli sia per proteggere i ricorrenti sia per assicurare che la violenza non divampasse. La Corte europea ha condiviso appieno la valutazione del rischio condotta dalla polizia secondo cui una forma di intervento più energica (ad esempio la dispersione dei manifestanti violenti) avrebbe solo portato a un'escalation della violenza in tutta la città. La Corte europea ha inoltre sottolineato che il piano adottato non era privo di costi o rischi per la polizia: durante questi due mesi sono state spese notevoli risorse per assicurare che gli studenti potessero andare nella scuola di loro scelta e sono rimasti feriti quarantuno funzionari. Nessuno studente ha invece subito lesioni fisiche durante questo periodo.



Loyalists attack
Catholic children in Holy
Cross dispute (2001)



Nel caso McCann e altri c. Regno Unito, la Corte ha inoltre sottolineato che i funzionari di polizia spesso devono prendere decisioni all'istante sulla base di informazioni che successivamente potrebbero rivelarsi inaccurate. Pertanto, quando dei soldati delle forze speciali hanno ucciso, a vista e senza avvertimento, dei sospetti terroristi ragionevolmente ritenuti in quel momento pronti a detonare una bomba che avrebbe causato molte vittime (informazione che in un secondo momento si è rivelata errata), la Corte europea li ha assolti da qualsiasi illecito notando che "concludere diversamente significherebbe imporre un onere irrealistico sullo Stato e sul personale delle forze dell'ordine nell'esecuzione del loro dovere, a discapito forse della loro vita e di quella degli altri".



In un caso successivo simile, Armani da Silva c. Regno Unito, non sono stati avviati procedimenti penali contro funzionari delle forze speciali di polizia che, sulla base di informazioni operative rivelatesi poi errate, hanno ucciso una persona sospettata di preparare la detonazione di un giubbotto esplosivo. L'incidente è avvenuto dopo il ritrovamento di quattro bombe inesplose, motivo per cui la polizia aveva temuto che un altro attentato avrebbe presto avuto luogo. La Corte europea non ha riscontrato alcuna violazione dell'Articolo 2, notando che a seguito di un'indagine amministrativa condotta da un organismo indipendente era stato stabilito che i soldati delle forze speciali in questione avevano ragionevolmente creduto che il sospettato fosse un attentatore suicida che avrebbe potuto detonare una bomba in qualsiasi momento e che sparargli fosse l'unico modo per impedirgli di farlo.

La Corte europea è inoltre consapevole che durante le indagini sulle accuse di violazione degli Articoli 2 e 3, i funzionari di polizia possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari o penali. In questo caso i funzionari di polizia devono godere dell'intero complesso di diritti a disposizione degli imputati in tali **procedimenti**.



Nel caso Manoli c. Repubblica di Moldova, il ricorrente era un funzionario di polizia che, insieme a un suo collega, era stato accusato di aver maltrattato un sospettato durante il suo arresto. Il tribunale di prima istanza ha ritenuto che, poiché i sospettati avevano fatto resistenza, l'uso della forza da parte di Manoli e del suo collega fosse lecito e pertanto li ha assolti. A seguito di un appello presentato dalla procura, la Corte d'appello ha annullato la decisione e ha ritenuto Manoli colpevole, condannandolo a una pena di tre anni con sospensione condizionale, senza tuttavia interrogare nuovamente i testimoni o le vittime. La Corte europea ha ritenuto che i procedimenti penali contro Manoli fossero ingiusti e in violazione dell'Articolo 6 della Convenzione europea (diritto a un equo processo), poiché era di cruciale importanza per la Corte d'appello riesaminare i testimoni e le vittime al fine di valutare la loro credibilità, anziché affidarsi alle loro deposizioni. A seguito della sentenza della Corte europea, la Corte suprema della Repubblica di Moldova ha annullato la condanna di Manoli e ha ordinato la riapertura dei procedimenti penali contro di lui.

RESPONSABILITÀ DELLO STATO INVOCATA SECONDO LA CONVENZIONE

La responsabilità dello Stato secondo la Convenzione europea in relazione agli Articoli 2, 3, 8 singolarmente o in combinato disposto con l'Articolo 14, per atti perpetrati o omissioni da parte di funzionari statali, può essere invocata in tre momenti:

A. Prima della perpetrazione di un atto o di un'omissione che rientra nell'ambito di uno di tali articoli (ad esempio, la mancanza di un adeguato quadro legislativo sull'uso della forza e l'errata pianificazione di un'operazione di polizia). Ciò rappresenterebbe una **violazione sostanziale** del corrispondente Articolo della Convenzione europea.

B. Nel momento in cui i funzionari statali commettono un atto in violazione di tali articoli o consentono/non impediscono (nonostante ne siano consapevoli) a terze parti di compiere tale atto (ad esempio, tortura commessa da un funzionario di polizia e mancata adozione di misure operative per proteggere le persone da minacce provenienti da soggetti privati). Anche in questo caso si tratterebbe di una **violazione sostanziale** del corrispondente Articolo della Convenzione europea.

C. Dopo la perpetrazione di un atto vietato da tali articoli, per mancata istituzione di indagini efficaci tese a fare luce sulle circostanze dell'atto e punirne l'autore o gli autori, siano essi soggetti privati o funzionari statali. Ciò costituirebbe una **violazione procedurale** del corrispondente Articolo della Convenzione europea.

Esempi:

- ➔ Maltrattamento di una persona da parte di un funzionario di polizia: violazione dell'Articolo 3 (violazione sostanziale).
- ➔ Maltrattamento di una persona appartenente a una minoranza da parte di un funzionario di polizia, nonché offese razziste contro tale persona in quanto appartenente a quella minoranza: violazione dell'Articolo 3 in combinato disposto con l'Articolo 14.
- ➔ Mancata raccolta di prove cruciali sulla scena di un crimine da parte di un funzionario di polizia: violazione dell'Articolo 3 (violazione procedurale).
- ➔ Mancata indagine da parte di un funzionario di polizia sul potenziale movente razziale di un reato: violazione dell'Articolo 3 in combinato disposto con l'Articolo 14.

La Corte europea ha adottato un approccio pragmatico simile in relazione alla portata degli obblighi che incombono sulle autorità durante le indagini su presunte violazioni dell'**Articolo 2** e dell'**Articolo 3**, singolarmente o in combinato disposto con l'Articolo 14. I principali elementi dell'efficacia delle indagini, stabiliti nella giurisprudenza della Corte, includono l'indipendenza, l'adeguatezza, la tempestività, l'indagine su specifici moventi del reato, la supervisione indipendente e la partecipazione delle vittime.

Per poter considerare un'indagine conforme ai requisiti procedurali stabiliti in questi articoli, le autorità dovrebbero prendere tutte le misure che in linea di principio sono in grado di portare al chiarimento dei fatti del caso, nonché all'identificazione e alla sanzione dei responsabili. Questo, come evidenziato dalla Corte europea, è un obbligo di mezzi e non di risultato. In altri termini, le autorità (in particolar modo la polizia, la procura e i tribunali) non hanno l'obbligo secondo la Convenzione europea di identificare sempre gli autori di un reato, poiché questo sarebbe impossibile. Sono invece tenute a prendere ogni ragionevole misura investigativa che possa assisterle nell'identificazione dei responsabili.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha elaborato cinque principi per condurre indagini efficaci sulle denunce, comprese quelle contro la polizia.

Indipendenza: non dovrebbero esistere collegamenti istituzionali o gerarchici fra gli investigatori e i funzionari di polizia indagati.

Adeguatezza: le indagini dovrebbero consentire la raccolta di prove per stabilire se il comportamento contestato alla polizia è stato illecito e per individuare e punire i responsabili.

Tempestività: le indagini dovrebbero essere condotte in modo tempestivo e rapido al fine di mantenere la fiducia nello Stato di diritto.

Esame pubblico: le procedure e il processo decisionale dovrebbero essere aperti e trasparenti al fine di garantire l'accertamento delle responsabilità.

Partecipazione delle vittime: il ricorrente dovrebbe essere coinvolto nel processo dei ricorsi per assicurare la tutela dei suoi interessi legittimi.



Consultare il **Parere del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa** sull'effettivo accertamento delle denunce contro la polizia

Consultare il Servizio per l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e la **scheda tematica** sulle norme relative a indagini efficaci sulla morte o sui maltrattamenti causati dalle forze di sicurezza



4. NORME DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA NON DISCRIMINAZIONE RILEVANTI PER IL LAVORO DELLA POLIZIA

4.1 Principi e strumenti

Il **Codice europeo di etica per la polizia** definisce le norme principali rilevanti per il lavoro della polizia. Il principio di non discriminazione è di massima importanza all'interno della polizia, sia come organizzazione sia come fornitore di un servizio per il pubblico.

L'organizzazione della polizia

- ➔ L'organizzazione della polizia deve includere misure efficaci per garantire l'integrità del personale di polizia e il corretto svolgimento delle sue funzioni, in particolare per garantire il **rispetto dei diritti fondamentali degli individui**.
- ➔ Le procedure di reclutamento devono basarsi su **principi obiettivi e non discriminatori**.
- ➔ Gli operatori di polizia, **in virtù del loro ruolo di funzionari pubblici**, devono godere dei più ampi diritti sociali ed economici.
- ➔ Il personale di polizia gode di norma degli stessi diritti civili e politici degli **altri cittadini**.
- ➔ La **formazione della polizia** deve tenere pienamente conto della necessità di contrastare e combattere il razzismo e la xenofobia.

La polizia in qualità di promotore e difensore dei diritti

- ➔ La polizia deve compiere le proprie funzioni in modo equo, guidata, in particolare, dai principi di imparzialità e **non discriminazione**.
- ➔ Nello svolgimento delle sue mansioni, deve sempre tenere in considerazione i **diritti fondamentali di ognuno**.
- ➔ Il personale di polizia deve agire con integrità e rispetto nei confronti dei cittadini e con particolare considerazione per la situazione degli individui appartenenti a **gruppi particolarmente vulnerabili**.
- ➔ Le indagini di polizia devono essere obiettive e imparziali, sensibili e adattabili alle **esigenze specifiche** di bambini, minori, donne, minoranze, comprese le minoranze etniche, e persone vulnerabili.
- ➔ La polizia deve fornire il sostegno, l'assistenza e le informazioni di cui necessitano le vittime della criminalità, senza **discriminazioni**.

La **Raccomandazione riveduta n. 7 dell'ECRI** delinea le norme applicabili nella legislazione nazionale per combattere il razzismo e la discriminazione razziale. Il diritto civile e amministrativo dovrebbe prevedere che il divieto di discriminazione si applichi a tutte le autorità pubbliche, comprese le attività dei funzionari di polizia e di altre forze dell'ordine.

- ➔ La legge deve definire chiaramente e vietare la discriminazione razziale diretta e indiretta, la discriminazione per supposta appartenenza a un gruppo, l'annuncio dell'intenzione di discriminare, le istruzioni date ad altri di discriminare, l'incitamento alla discriminazione, l'aiuto fornito ad altri per discriminare e le molestie.
- ➔ La legge deve prevedere l'obbligo, per le autorità pubbliche, di promuovere l'uguaglianza e di prevenire la discriminazione nell'esercizio delle loro funzioni.



Il diritto penale deve sanzionare la discriminazione razziale nell'esercizio di un'occupazione o di un incarico pubblico. Il diritto penale deve dichiarare infrazioni penali:

- ➔ L'incitamento pubblico alla violenza, all'odio o alla discriminazione, le ingiurie e la diffamazione pubbliche o le minacce nei confronti di una persona o di un insieme di persone per motivi basati sulla razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica.
- ➔ L'espressione pubblica, con motivazione razzista, di un'ideologia che proclami la superiorità di un gruppo di persone per motivi di razza, colore, lingua, religione, nazionalità o origine nazionale o etnica o che dispregi o denigri un insieme di persone sulla base di tali motivi.
- ➔ La creazione o la direzione di un gruppo che promuove il razzismo, il sostegno a tale gruppo e la partecipazione alle sue attività.
- ➔ La legge deve disporre che uno o più enti indipendenti siano incaricati delle indagini nei casi di presunti atti di discriminazione commessi dai membri della polizia.

NON DISCRIMINAZIONE: PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

La non discriminazione è uno dei temi centrali del **diritto internazionale in materia di diritti umani**. È inclusa nella Carta delle Nazioni Unite, nella **Dichiarazione universale dei diritti umani** e in tutti i principali strumenti e trattati sui diritti umani successivi.

La non discriminazione è un principio fondamentale del quadro del Consiglio d'Europa, tra cui la **Convenzione europea dei diritti dell'uomo** e i relativi strumenti giuridici del Consiglio d'Europa.

Il principio di non discriminazione è uno dei valori fondamentali dell'Unione europea. Il **Trattato sull'UE**, la **Carta dei diritti fondamentali dell'UE** e **varie Direttive** proibiscono qualsiasi forma di discriminazione.

LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E LA DISCRIMINAZIONE

La **Convenzione europea dei diritti dell'uomo** garantisce la protezione contro la discriminazione, anche da parte della polizia.

L'**Articolo 14** della Convenzione proibisce la discriminazione nel godimento "dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione". L'Articolo 14 vieta in modo specifico la discriminazione basata "sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione".

L'**Articolo 1 del Protocollo n. 12** estende l'ambito della protezione contro la discriminazione a "ogni diritto previsto dalla legge". Introduce pertanto un divieto generale di discriminazione e un "diritto autonomo" a non essere oggetto di discriminazione.

Dalla sua istituzione fino a ottobre 2020, la **Corte EDU ha emesso 300 sentenze** in cui ha constatato varie forme di discriminazione.

La nozione di discriminazione è stata interpretata in modo coerente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sua **giurisprudenza relativa all'Articolo 14** della Convenzione. La Corte ha stabilito che discriminare significa trattare le persone in situazioni significativamente simili in modo diverso senza alcuna giustificazione obiettiva o ragionevole.

Ad esempio, si ha discriminazione quando la polizia, senza alcun motivo oggettivo, tratta una persona in modo diverso dagli altri in situazioni simili sulla base di una particolare caratteristica, non tratta le persone in modo diverso quando si trovano in situazioni significativamente diverse oppure applica politiche neutrali in un modo che ha un impatto sproporzionatamente negativo su persone o gruppi di persone.



4.2 Forme di discriminazione nel diritto europeo rilevanti per la polizia

FORME DI DISCRIMINAZIONE: PRATICA DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Discriminazione diretta

L'articolo 14 non fornisce una definizione di ciò che costituisce discriminazione. Tuttavia, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la **discriminazione diretta** viene descritta come la "differenza di trattamento delle persone in situazioni analoghe o significativamente simili" e "sulla base di una caratteristica identificabile" o "condizione" protetta dall'articolo 14.

La **Direttiva dell'UE sull'uguaglianza razziale** afferma che la discriminazione diretta sussiste quando, a causa della sua razza o origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga.



Nel caso *Antayev e altri c. Russia*, la Corte europea ha osservato che nelle disposizioni interne della polizia si parlava di trattare in un modo particolare i sospettati di una determinata origine etnica. La Corte europea ha constatato che nel caso dei ricorrenti l'origine etnica era l'unico motivo, o almeno quello decisivo, per il coinvolgimento dei servizi speciali di polizia nelle perquisizioni presso le loro abitazioni e non ha potuto accogliere il fatto che tale differenza di trattamento fra i sospettati potesse essere basata sull'etnia effettiva o percepita. I ricorrenti hanno dimostrato di essere stati oggetto di discriminazione e abusi verbali razzisti da parte della polizia. Al momento della denuncia del fatto da parte dei ricorrenti, l'investigatore si era rifiutato di registrare determinate dichiarazioni, soprattutto quelle relative alle motivazioni etniche delle aggressioni contro di loro e agli insulti a sfondo etnico pronunciati dalla polizia. La Corte europea ha osservato che, sebbene non fosse stato condotto un esame completo delle possibili motivazioni razziali e non fosse stata fornita alcuna spiegazione per questa inadempienza, risultava evidente che l'indagine aveva ignorato la possibilità di moventi razziali.

Discriminazione per associazione

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato che l'articolo 14 copre anche la **discriminazione per associazione**, ovvero le situazioni in cui il motivo oggetto di protezione in questione si riferisce a un'altra persona che è in qualche modo connessa con il ricorrente.

La Corte di giustizia europea ha ritenuto che la **discriminazione per associazione** nel contesto dell'impiego è contraria al divieto di discriminazione e che la discriminazione diretta non si limita solo alle persone che presentano una caratteristica protetta.



Nel caso *Škorjanec c. Croazia*, la ricorrente e il suo compagno di origine rom sono stati aggrediti da due persone che gridavano insulti anti-Rom. La Corte europea ha sottolineato che l'obbligo della polizia di cercare un possibile collegamento tra gli atteggiamenti razzisti e un determinato atto di violenza, che rientra nella responsabilità degli Stati ai sensi dell'Articolo 3 in combinato disposto con l'Articolo 14, riguarda anche gli atti di violenza basati sull'associazione o sull'affiliazione reale o presunta della vittima con un'altra persona che presenta realmente o presumibilmente una particolare condizione o una caratteristica protetta.



Nel caso *Coleman c. Attridge Law e Steve Law*, la Corte di giustizia europea ha stabilito che quando un datore di lavoro tratta un dipendente che non ha disabilità meno favorevolmente di un altro dipendente in una situazione equiparabile e viene appurato che il trattamento meno favorevole di quel dipendente è basato sulla disabilità di suo figlio, la cui cura è principalmente a carico di quel dipendente, tale trattamento è contrario al divieto di discriminazione diretta.

Molestie e ordine di discriminare

Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, **le molestie e l'ordine di discriminare** possono essere considerati come particolari manifestazioni di discriminazione diretta. La Corte ha constatato violazioni dell'Articolo 14 in casi di molestie e ordine di discriminare.

Le **molestie** includono uno specifico tipo di discriminazione secondo le **direttive dell'UE sulla non discriminazione**. Le **molestie** devono essere considerate discriminazione quando una condotta indesiderata relativamente a un motivo oggetto di protezione viene tenuta con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e/o creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Le direttive dell'UE **sulla non discriminazione** affermano che l'**ordine di discriminare** è considerato discriminazione, ma non forniscono una definizione del significato di questo termine.



Nel caso *Đorđević c. Croazia*, i ricorrenti, un uomo con disabilità mentali e fisiche e sua madre, hanno denunciato l'incapacità delle autorità di proteggerli da molestie e violenze da parte di minori. La Corte europea ha notato che la polizia era consapevole della situazione di gravi molestie dirette contro una persona con disabilità fisiche e mentali ed era obbligata a prendere misure ragionevoli per impedire ulteriori abusi. La Corte europea ha concluso che le autorità, compresa la polizia, non hanno affrontato adeguatamente gli atti di violenza o non hanno istituito misure pertinenti per impedire ulteriori molestie.



Nel caso *Timishev c. Russia*, la Corte europea ha osservato l'ordine emesso da un alto funzionario di polizia e rivolto a funzionari della polizia stradale di non ammettere "ceceni". Poiché, come stabilito dal governo, l'origine etnica di una persona non è indicata in nessuna area dei documenti di identità russi, l'ordine vietava il passaggio non solo a qualsiasi persona effettivamente di etnia cecena, ma anche alle persone semplicemente percepite come appartenenti a questo gruppo etnico. Non ci sono state dichiarazioni sul fatto che rappresentanti di altri gruppi etnici fossero soggetti a restrizioni simili. Secondo la Corte europea, questo ha rappresentato una chiara disparità di trattamento nel godimento del diritto alla libertà di movimento a causa dell'origine etnica di una persona.

Discriminazione multipla o intersettoriale

Il diritto dell'UE e l'Articolo 14 della Convenzione non forniscono una definizione di discriminazione multipla o intersettoriale. La **discriminazione multipla** indica la discriminazione che si verifica sulla base di diversi motivi che agiscono separatamente.

La **discriminazione intersettoriale** descrive una situazione in cui diversi motivi agiscono e interagiscono contemporaneamente gli uni con gli altri, in un modo che non consente di separarli.



Nel caso *B.S. c. Spagna*, una lavoratrice del sesso di origine nigeriana legalmente residente in Spagna ha denunciato di aver subito abusi fisici e verbali da parte della polizia per motivi di razza, genere e professione. Sosteneva che, a differenza di altri lavoratori sessuali, di origine europea, lei era soggetta a ripetuti controlli da parte della polizia e insulti razzisti e sessisti. La Corte europea ha ritenuto che le decisioni prese dai tribunali nazionali non avessero tenuto conto della particolare vulnerabilità della ricorrente inerente alla sua posizione in quanto donna africana che lavora come prostituta e ha constatato una violazione dell'Articolo 14 in combinato disposto con l'Articolo 3. La Corte europea ha adottato un approccio chiaramente intersettoriale, senza tuttavia ricorrere al termine "intersettorialità".



Nel caso *Alković c. Montenegro*, un uomo rom e la sua famiglia sono stati oggetto di molestie da parte dei vicini per il fatto di essere sia rom che musulmani. Hanno subito insulti razziali e religiosi, minacce di morte, graffiti sulla loro porta, aggressioni contro la loro auto e colpi di pistola contro il loro appartamento. La Corte europea si è concentrata su due degli incidenti più preoccupanti e ha criticato il modo in cui la polizia ha condotto le indagini. La Corte europea ha constatato che il ricorrente, essendo rom e musulmano, non ha ricevuto la protezione necessaria del suo diritto all'integrità psicologica.

Discriminazione indiretta

Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, la **discriminazione indiretta** può consistere nell'effetto sproporzionatamente pregiudizievole di una politica o di una misura generale che, se pur formulata in termini neutri, produce una discriminazione nei confronti di un determinato gruppo. Sebbene la politica o la misura in questione potrebbe non essere specificamente indirizzata o diretta a un particolare gruppo, potrebbe tuttavia discriminare quel gruppo in modo indiretto.


Nel diritto dell'UE, la Direttiva sull'uguaglianza razziale afferma che la **discriminazione indiretta** sussiste quando una disposizione, un criterio o una pratica apparentemente neutra metterebbe persone di una determinata razza o origine etnica in particolare svantaggio rispetto ad altre persone.



Nel caso *Opuz c. Turchia*, caso di violenza contro le donne, la legge turca in vigore all'epoca dei fatti non faceva esplicita distinzione fra uomo e donna nel godimento dei diritti e delle libertà o nell'accesso alla giustizia. Pertanto, la discriminazione in questo caso non era basata sulla legislazione di per sé, ma derivava dall'atteggiamento generale delle autorità locali, ad esempio il modo in cui le donne venivano trattate nelle stazioni di polizia quando denunciavano casi di violenza domestica, e dalla passività giudiziaria nel fornire un'effettiva protezione alle vittime.



Nel caso *Ypourgos Esoterikon c. Maria-Eleni Kalliri*, la ricorrente ha presentato ricorso per il rifiuto della sua domanda presso la scuola di polizia per statura inferiore all'altezza minima prevista (2 cm sotto la soglia). Il requisito previsto relativo all'altezza dei candidati secondo il regolamento greco era 170 centimetri sia per gli uomini sia per le donne. La Corte di giustizia europea ha constatato che molte più donne che uomini hanno un'altezza inferiore a 1,70 m, pertanto, con l'applicazione di tale legge, le donne sono palesemente in svantaggio rispetto agli uomini nell'ammissione al concorso per entrare nelle scuole greche per funzionari e poliziotti. Ne consegue che la legge in questione nel procedimento principale costituisce discriminazione indiretta.



4.3 Violenza causata da atteggiamenti discriminatori e obblighi rilevanti per la polizia

In virtù della **Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, il divieto di discriminazione implica l'obbligo di combattere i reati motivati da razzismo, xenofobia e intolleranza religiosa o dalla disabilità, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere di una persona.

Le **Direttive dell'UE sulla non discriminazione** non obbligano gli Stati membri a ricorrere al diritto penale per affrontare gli atti di discriminazione. Tuttavia, la **Decisione quadro del Consiglio europeo sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo** obbliga tutti gli Stati membri dell'UE a prevedere sanzioni penali in relazione all'incitamento alla violenza o all'odio basato su razza, colore, ascendenza, religione o credo, origine nazionale o etnica, nonché alla diffusione di materiale razzista o xenofobo e all'apologia di tale azione.

La **Direttiva sui diritti delle vittime** stabilisce norme minime sui diritti, sul sostegno e sulla protezione delle vittime di reato comprese quelle che hanno subito un reato commesso con un movente basato sul pregiudizio o discriminatorio che potrebbe, in particolare, essere legato alle loro caratteristiche personali.

A maggio 2020, la Commissione europea ha pubblicato una **relazione sull'attuazione della Direttiva sui diritti delle vittime**.

La **Corte europea dei diritti dell'uomo** ha esaminato casi di **violenza causata da atteggiamenti discriminatori** in entrambi gli ambiti, sostanziale e procedurale, degli Articoli 2, 3, 8 e 14 dove la violenza era basata sulle seguenti caratteristiche della vittima:

- ➔ **Genere**, ad esempio **Opuz c. Turchia, Eremia c. Repubblica di Moldova, Halime Kılıç c. Turchia, M.G. c. Turchia**.
- ➔ **Razza e origine etnica**, ad esempio **Nachova e Others c. Bulgaria, Moldovan e altri c. Romania, Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e Ungheria**.
- ➔ **Religione**, ad esempio **Milanović c. Serbia, Membri della Congregazione di Testimoni di Geova di Gldani e altri c. Georgia, Kornilova c. Ucraina, Zagubnya e Tabachkova c. Ucraina**.
- ➔ **Opinione politica**, ad esempio **Virabyan c. Armenia**.
- ➔ **Orientamento sessuale**, ad esempio **Identoba e altri c. Georgia, M.C. e A.C. c. Romania, Sabalić c. Croazia**.
- ➔ **Disabilità**, ad esempio **Dorđević c. Croazia**.

OBLIGHI DELLA POLIZIA STABILITI DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

La **Corte europea dei diritti dell'uomo** ha stabilito che le autorità statali, tra cui la polizia, hanno l'**obbligo positivo** di proteggere le persone dalla violenza, soprattutto quando sono informate del rischio di lesioni fisiche gravi o letali.

Le autorità statali, tra cui la polizia, hanno il dovere di **prevenire la violenza** causata da atteggiamenti discriminatori da parte di soggetti privati che le autorità conoscevano o che avrebbero dovuto conoscere o di intervenire al fine di proteggere le vittime di reato nel caso di azioni commesse da privati.

La Corte europea ha sottolineato che, sebbene la scelta dei giusti mezzi di dissuasione sia in linea di principio a discrezione dello Stato, un'efficace dissuasione contro atti gravi richiede **efficaci disposizioni di diritto penale**.

La Corte europea ha stabilito che gli Stati hanno l'**obbligo di indagare** sull'esistenza di qualsiasi possibile movente discriminatorio di un atto di violenza e che sottovalutare la motivazione di un reato basata sul pregiudizio costituisce una violazione dell'Articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Le autorità devono **fare ciò che è ragionevole** nelle circostanze del caso per raccogliere e proteggere le prove, esaminare tutti gli strumenti pratici atti a scoprire la verità e prendere decisioni completamente ragionate, imparziali e oggettive, senza omettere fatti sospetti che potrebbero essere indicativi di violenza alimentata dalla discriminazione.

La Corte europea ha affermato che le autorità, tra cui la polizia, hanno l'**ulteriore compito** di prendere tutte le misure ragionevoli per smascherare qualsiasi movente razzista e per stabilire se il pregiudizio o l'odio discriminatorio possa aver avuto o meno un ruolo nell'evento. Questo approccio estende la protezione prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ai membri di **gruppi vulnerabili** che sono vittime di reati di odio, indipendentemente dal fatto che l'abuso sia perpetrato da agenti di Stato o da terze parti.


La violenza motivata dalla discriminazione costituisce una **forma aggravata di violazione dei diritti umani**. Questo fatto dovrebbe rispecchiarsi nel modo in cui sono svolte le indagini e vengono offerte assistenza e protezione alle vittime.



La Corte europea dei diritti dell'uomo e l'**Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali** hanno pubblicato una **guida completa al diritto europeo della non discriminazione**, disponibile in varie lingue del Consiglio d'Europa.



L'**Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali** ha pubblicato un breve documento sul dovere delle autorità degli Stati membri di indagare efficacemente sulle **motivazioni dei reati basate sul pregiudizio**.



Il Consiglio d'Europa ha pubblicato un **Toolkit per funzionari di polizia** incentrato sulle norme dell'Organizzazione in materia di reati a sfondo razziale e non discriminazione nei confronti di Rom e Viaggianti.



5. REATI A SFONDO RAZZIALE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

5.1 Definizione e comprensione dei concetti di reato a sfondo razziale e incidente razzista

Che cos'è un reato a sfondo razziale?



Per reato a sfondo razziale (noto anche come “crimine di odio” o “reato motivato da pregiudizio”) si intende un reato penale commesso intenzionalmente contro una persona o la sua proprietà, esclusivamente o almeno parzialmente per il fatto che tale persona o oggetto possieda o sia associato, in modo reale o percepito, a una particolare caratteristica prevista dalla legge (ad esempio razza, religione, disabilità).

La vittima di un reato a sfondo razziale non deve necessariamente essere membro di un gruppo sociale vulnerabile; infatti, chiunque potrebbe essere vittima di tale reato. L'aspetto importante nella classificazione di un atto criminale come reato a sfondo razziale è il fatto che l'autore di tale atto ritiene che la vittima appartenga a un particolare gruppo.

Perché la polizia dovrebbe dare priorità ai reati a sfondo razziale?



La **Corte europea dei diritti dell'uomo** ha riconosciuto l'impatto particolarmente dannoso dei reati a sfondo razziale sulle vittime e ha stabilito che la polizia e le autorità giudiziarie dovrebbero dare la precedenza alle indagini su tali reati e all'applicazione delle relative sanzioni: “Considerare atti di violenza e brutalità a sfondo razziale alla stessa stregua dei casi che non hanno implicazioni razziste significherebbe chiudere un occhio di fronte alla specifica natura di atti che sono particolarmente distruttivi per i diritti fondamentali. La mancata distinzione circa il modo in cui vengono gestite situazioni essenzialmente diverse potrebbe costituire un trattamento ingiustificato incompatibile con l'Articolo 14 (diritto alla protezione dalla discriminazione) della Convenzione”.

Definizione dell'OSCE di reato a sfondo razziale



L'**OSCE** fa riferimento al reato a sfondo razziale come “**crimine d'odio**” e lo definisce come “[...] un reato motivato dal pregiudizio verso un certo gruppo all'interno della società”. Per qualificarsi come crimine d'odio, un atto criminale deve soddisfare due criteri: **a) l'atto deve essere un reato secondo il codice penale della giurisdizione legale in cui viene commesso e b) il reato deve essere stato commesso con una motivazione basata sul pregiudizio.**

Definizione della FRA di reato a sfondo razziale



L'Unione europea e l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) utilizzano il termine "crimini ispirati dall'odio", che definiscono come segue: "[un crimine ispirato dall'odio consiste di] violenza e reati motivati da razzismo, xenofobia e intolleranza religiosa o dalla disabilità, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere di una persona".

La FRA adotta un approccio più sociologico relativamente ai reati di odio ed è particolarmente preoccupata dell'impatto sulle vittime e sulla società. Sottolinea che i crimini ispirati dall'odio hanno un impatto sui diritti delle persone a tre livelli: individuale, di gruppo e sociale. Pertanto un crimine di odio non solo viola i diritti umani e la dignità umana della vittima (livello individuale), ma potrebbe anche incitare altre persone a commettere reati simili (livello di gruppo). Infine, un crimine ispirato dall'odio perpetua distinzioni fra i membri di una società, compromettendo la formazione di una società pluralista e tollerante.

Che cos'è un incidente razzista?



Un concetto collegato al reato a sfondo razziale è quello di incidente razzista che l'ECRI, nella sua **Raccomandazione di politica generale n. 11** sulla lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale nelle operazioni di polizia (2007), definisce come "qualsiasi incidente percepito come razzista da parte della vittima o di qualsiasi altra persona".

L'adozione di una definizione così ampia del termine incidente razzista è importante per i seguenti motivi:

- ➔ Veicola il messaggio alle vittime di crimini di odio che la loro voce verrà ascoltata e che possono avere fiducia nella polizia.
- ➔ Consente alla polizia di delineare un quadro complessivo degli episodi e delle manifestazioni di razzismo nella società, nonché di monitorare la risposta del sistema di giustizia penale a tale fenomeno.
- ➔ Assicura che tutti i potenziali reati a sfondo razziale saranno sempre oggetto di indagini efficaci garantendo, ad esempio, che la polizia prenderà tutte le misure appropriate sulla scena del crimine al fine di proteggere le prove necessarie. Al contrario, la tardiva classificazione di un reato come reato a sfondo razziale potrebbe privare la polizia e le autorità giudiziarie di materiale cruciale.
- ➔ Fornisce alla polizia informazioni approfondite sui moventi degli autori del reato e potrebbe spiegare il conseguente comportamento criminale.

Un importante strumento per garantire che tutti gli incidenti razzisti siano adeguatamente monitorati e registrati è l'utilizzo di un modulo per incidenti razzisti, come quello elaborato dall'OSCE e disponibile in **inglese** e **russo**.



5.2 Tipologie di reati a sfondo razziale dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo



REATI COMMESSI DA MEMBRI DI GRUPPI ESTREMISTI

CASO DI STUDIO

Šečić, un uomo di origine rom, è stato aggredito mentre raccoglieva rottami a Zagabria. Due uomini non identificati lo hanno picchiato con assi di legno gridandogli insulti a sfondo razziale, mentre altri due uomini osservavano la scena. Poco dopo è arrivata la polizia, la quale ha interrogato i presenti e ha cercato senza successo gli aggressori. Šečić ha riportato diverse fratture alle costole e gli è stato diagnosticato un disturbo traumatico da stress.

Successivamente, sono giunte informazioni su aggressioni simili avvenute contro altri membri della comunità rom e una vittima di una delle aggressioni ha rilasciato una descrizione del suo aggressore. Inoltre, durante un'intervista televisiva, un giovane skinhead ha ammesso di aver partecipato a queste aggressioni facendo apparentemente riferimento anche all'aggressione di Šečić. La polizia non ha interrogato la persona identificata dalla vittima di una di queste aggressioni. Inoltre, ha chiesto al giornalista che aveva svolto l'intervista di rivelare l'identità del giovane skinhead ma, quando il giornalista si è rifiutato, invocando il suo diritto alla protezione delle fonti, la polizia non ha insistito.

La Corte europea dei diritti dell'uomo



Nel caso **Šečić c. Croazia**, la Corte europea ha constatato una violazione dell'ambito procedurale dell'**Articolo 3** singolarmente e in combinato disposto con l'**Articolo 14** in ragione delle numerose inadempienze da parte della polizia e delle autorità giudiziarie nelle indagini penali condotte.

- ➔ Sebbene le autorità inquirenti avessero constatato che gli skinhead, noti per aver preso parte a incidenti analoghi, avevano commesso l'aggressione, non hanno interrogato nessun membro di quel gruppo o dato seguito alle informazioni che erano state fornite.
- ➔ Inoltre, non hanno interrogato una persona identificata da un testimone oculare. La polizia non ha richiesto un'ordinanza del tribunale per obbligare il giornalista a rivelare l'identità della persona intervistata, che era un membro del gruppo di skinhead responsabile dell'aggressione e che aveva espresso apertamente il suo odio nei confronti dei Rom.
- ➔ La richiesta di tale ordinanza non sarebbe stata necessariamente incompatibile con la libertà dei media garantita dall'Articolo 10 della Convenzione, poiché sarebbe stato compito del tribunale competente ponderare tutti gli interessi e decidere se l'identità della fonte doveva essere rivelata.
- ➔ La Corte ha posto un accento particolare sul fatto che gli aggressori del ricorrente erano sospettati di appartenere a un gruppo di skinhead. Era nella natura di questi gruppi essere governati da un'ideologia estremista e razzista.
- ➔ Di conseguenza, sapendo che l'aggressione era probabilmente il risultato di un odio etnico, la polizia non avrebbe dovuto consentire il proseguimento delle indagini per oltre sette anni senza intraprendere azioni decisive per identificare e perseguire i responsabili.

Sviluppi giuridici a seguito della sentenza della Corte europea

A seguito della sentenza della Corte europea, le **autorità croate** hanno preso una serie di misure di vasta portata per assicurare indagini penali efficaci sui reati a sfondo razziale.

La **motivazione razziale** è stata introdotta come circostanza aggravante nel Codice penale ed è stato emendato anche il Codice di procedura penale, dando alla Procura di Stato maggiore potere di supervisione nel contesto delle indagini penali.

Oltre ai corsi di formazione per i funzionari di polizia, è stata istituita un'**unità di polizia specializzata sui reati a sfondo razziale**; l'unità è operativa in tutta la Croazia ed è formata da funzionari che hanno ricevuto una formazione specifica sui reati a sfondo razziale.

È stato istituito un **sistema di raccolta dati sui reati a sfondo razziale** e la Procura di Stato ha pubblicato un documento intitolato **Disposizioni sulla gestione dei casi di reato di odio**, contenente le misure che devono adottare i procuratori durante l'indagine su un potenziale reato a sfondo razziale.

Nel 2011, è stato adottato il **Protocollo per la procedura nei casi di reato di odio**; il documento illustra le misure che la polizia e altri funzionari statali devono prendere per affrontare i reati a sfondo razziale. Secondo il Protocollo, la polizia deve inoltre raccogliere informazioni sui gruppi che potrebbero commettere reati a sfondo razziale.

Buone pratiche della polizia

Diverse forze di polizia e sicurezza hanno elaborato manuali o guide con informazioni sui diversi segni e simboli utilizzati da gruppi neonazisti e di estrema destra.

Questi manuali, come quello elaborato dal **Greater Manchester Police Counter Terrorism Branch Prevent Team** o quello redatto dal **servizio di intelligence nazionale della Repubblica federale di Germania**, consentono ai funzionari di polizia e ad altri funzionari statali, nonché a parti interessate come le ONG, di stabilire facilmente se un segno o un simbolo che incontrano durante la loro attività possa indicare una connessione a un'ideologia estremista.



REATI COMMESSI DA GRUPPI DI ESTREMA DESTRA DURANTE LE MANIFESTAZIONI

CASO DI STUDIO

Király e Dömötör erano due cittadini ungheresi di origine rom. Nella loro località si è tenuta una manifestazione anti-Rom. Sono stati pronunciati discorsi a seguito dei quali i manifestanti hanno sfilato tra le case abitate da Rom, minacciandoli e commettendo atti di violenza.

I due uomini hanno denunciato il fatto che le autorità non hanno adempiuto i loro obblighi di proibire lo svolgimento della manifestazione o di proteggerli da minacce razziste pronunciate durante la marcia anti-Rom, nonché di condurre un'efficace indagine sull'incidente.

La Corte europea dei diritti dell'uomo

Nel caso **Király e Dömötör c. Ungheria**, la Corte europea ha osservato che la polizia aveva preso misure al fine di garantire che la manifestazione non sarebbe sfociata in violenza. Non ha espresso disaccordo con la decisione della polizia di non proibire la manifestazione, ma ha ritenuto che la polizia avesse agito in modo professionale e che la sua decisione di consentire lo svolgimento della marcia non fosse irragionevole, soprattutto perché aveva preso misure per assicurare che gli abitanti rom del posto non avrebbero subito danni.



- ➔ La Corte europea ha inoltre considerato che le **minacce pronunciate contro i Rom** durante la manifestazione non si sono effettivamente materializzate in atti concreti di violenza fisica contro i ricorrenti stessi.
- ➔ Ciononostante, la Corte europea ha ritenuto che il fatto che alcuni atti di violenza erano stati commessi da almeno alcuni manifestanti e che a seguito dei discorsi i manifestanti avevano **sfilato nel quartiere rom** gridando minacce avesse provocato nei ricorrenti una paura fondata di violenza e umiliazione, tanto più che non potevano reagire andandosene, rimanendo **costretti ad assistere inermi alla manifestazione**.
- ➔ Le minacce erano state rivolte agli abitanti rom in quanto **appartenenti a una minoranza etnica** e pertanto avevano necessariamente colpito i sentimenti di autostima e fiducia in se stessi dei suoi membri, tra cui i ricorrenti.

- ➔ La Corte europea è stata molto critica riguardo al modo in cui sono stati attuati gli **strumenti penali**, che ha ritenuto in violazione degli obblighi positivi dello Stato convenuto previsti dall'**Articolo 8** (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
- ➔ Le autorità nazionali avrebbero dovuto prestare **particolare attenzione** al contesto specifico in cui sono stati pronunciati i **commenti razzisti**. In particolare, le autorità avrebbero dovuto prendere in considerazione il fatto che l'evento era stato organizzato in un periodo in cui si erano tenute marce su larga scala che avevano riunito grandi gruppi di persone e preso di mira i Rom (**intimidazione coordinata**).
- ➔ La Corte europea ha osservato che i **commenti razzisti** insieme al contesto in cui sono stati espressi potevano costituire un chiaro e imminente **rischio di violenza** e causare apprensione nei destinatari. Sebbene non si possa ritenere che la polizia avesse l'obbligo di proibire lo svolgimento della manifestazione, avrebbe dovuto, insieme alle autorità giudiziarie, **reagire con più efficacia** durante e dopo la manifestazione.
- ➔ La Corte europea ha dichiarato che, nonostante la portata della manifestazione e il numero di incidenti di violenza che si sono verificati, la polizia ha interrogato **solo cinque manifestanti**. Questa linea di condotta non ha portato all'accertamento dei fatti del caso e non ha costituito una risposta sufficiente alla vera e complessa natura della situazione. Al contrario, tale reazione inefficace ha rischiato di veicolare al pubblico il messaggio che manifestazioni razziste erano, se non legittimate, quanto meno tollerate dallo Stato.

Sviluppi giuridici a seguito della sentenza della Corte europea

A seguito della sentenza della Corte europea e di altre sentenze analoghe (**Balázs, M.F., R.B.**), le **autorità ungheresi** hanno preso una serie di misure di ampia portata per assicurare indagini penali efficaci sui reati a sfondo razziale. Nel 2019, il quartier generale della polizia nazionale ungherese ha adottato un documento intitolato **Disposizioni sulle attività di polizia legate alla gestione dei reati di odio**, contenente un'ampia definizione di ciò che costituisce un reato a sfondo razziale. Ora si può ritenere che tale reato sussiste quando l'autore sceglie di commettere un reato in una sede o contro la proprietà appartenente (o che si presume appartenga) a un **gruppo specifico**. Questo si applicherebbe pertanto a manifestazioni come quelle che hanno avuto luogo nel **caso Király e Dömötör**.

Il documento di disposizioni include inoltre un **elenco di indicatori di pregiudizi** da utilizzare durante le indagini su un presunto reato a sfondo razziale. Inoltre, una serie di **corsi di formazione per funzionari di polizia** e pubblici ministeri aveva già avuto luogo ed erano previsti altri corsi, mentre il database dell'Autorità investigativa e del procuratore è stato rivisto e ora consente di raccogliere i reati a sfondo razziale, compreso il tipo di motivazione razziale.

Buone pratiche della polizia

L'ECRI accoglie con favore la **decisione della polizia ceca** di non autorizzare proteste anti-Rom da parte di gruppi estremisti nelle aree in cui vivono Rom o accanto alle stesse, poiché tali proteste sono spesso degenerare in violenza contro i Rom e ha osservato che rappresentanti delle comunità rom hanno espresso la loro soddisfazione rispetto a questa decisione.



REATI COMMESSI CASUALMENTE CONTRO I ROM

CASO DI STUDIO



Yotova, una donna di origine rom, aveva deciso di organizzare una festa nella propria casa a distanza di due giorni da gravi liti scoppiate tra alcuni giovani di origine rom del suo villaggio e altri giovani di origine bulgara di un villaggio vicino.

Verso mezzanotte, da una macchina sono stati sparati dei colpi verso il cancello anteriore della casa della ricorrente, la quale è stata colpita al petto, a una spalla e a un braccio. A seguito dell'aggressione, le è stata riconosciuta un'invalidità di oltre il 75%.

Le autorità hanno condotto una serie di atti investigativi e hanno interrogato alcuni giovani di etnia bulgara provenienti dal villaggio vicino ma, alla luce della natura casuale dell'incidente, non hanno perseguito una linea di indagine sulla potenziale natura razzista dell'incidente.

La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Nel caso **Yotova c. Bulgaria**, la Corte europea ha riscontrato una violazione dell'ambito procedurale dell'**Articolo 2** singolarmente e in combinato disposto con l'**Articolo 14**.

- ➔ La Corte europea ha osservato che la ricorrente aveva avvisato le autorità inquirenti della possibilità che il reato contro di lei fosse un reato a **sfondo razziale**, senza però che le autorità avessero preso in considerazione la sua denuncia o avviato un'indagine al riguardo.
- ➔ La Corte europea ha constatato che le indagini erano carenti e ha criticato in particolar modo il fatto che le autorità non hanno **interrogato i giovani bulgari accusati** in merito al loro generale atteggiamento nei confronti dei Rom.
- ➔ Inoltre, le autorità inquirenti non hanno accertato se in passato uno o più di questi ragazzi avevano **preso parte a incidenti di violenza a sfondo razziale** o se erano sostenitori di ideologie estremiste o razziste.
- ➔ I sospettati non sono stati interrogati sull'esistenza di eventuali collegamenti tra la precedente lite fra Rom e non Rom e l'evento in questione (ovvero la sparatoria contro la ricorrente).
- ➔ Le carenze nelle indagini sopra citate sono state ritenute dalla Corte in violazione dell'aspetto procedurale dell'**Articolo 2** (diritto alla vita) in combinato disposto con l'**Articolo 14** (diritto alla protezione dalla discriminazione).

Sviluppi giuridici a seguito della sentenza della Corte europea

A seguito della sentenza della Corte europea e di altre sentenze analoghe, le **autorità bulgare** hanno introdotto una serie di misure di ampia portata per assicurare indagini penali efficaci sui reati a sfondo razziale.

Occorre notare che quello di **Yotova** non è stato il primo caso contro la Bulgaria riguardante indagini penali carenti e inefficaci, tra cui indagini penali su reati a sfondo razziale. Di conseguenza, alcune delle misure citate di seguito sono state adottate nel contesto dell'esecuzione di altri casi in cui venivano sollevate questioni analoghe a quelle di Yotova, ad esempio **Angelova e Iliev c. Bulgaria** e **Abdu c. Bulgaria**.

Il Codice penale è stato emendato e ora la motivazione razziale nella perpetrazione di un reato è una circostanza aggravante. Inoltre, la Procura ha condotto un'analisi approfondita di tutte le sentenze contro la Bulgaria in cui la Corte europea ha riscontrato indagini penali carenti e ha pubblicato un rapporto che stabilisce una serie di misure per migliorare le indagini penali in generale e quelle sui reati a sfondo razziale in particolare.

Buone pratiche della polizia

La mancanza di un movente apparente è uno degli indicatori di reato a sfondo razziale evidenziati nel documento dell'**OSCE, Using Bias Indicators: A Practical Tool for Police**, disponibile in **inglese** e **ucraino**.

Disposizioni adottate dalle forze di polizia, come le Disposizioni della polizia nazionale ungherese citate sopra, e dalle procure, come la **Circolare 5/2018 della Procura della Corte suprema greca**, che fa spesso riferimento all'elenco degli indicatori di pregiudizio dell'OSCE, notano che l'assenza di un movente apparente potrebbe indicare che un reato è stato commesso per motivazioni razziali.



REATI MOTIVATI DA ASSOCIAZIONE A UN'ETNIA O SCAMBIO DI IDENTITÀ

CASO DI STUDIO

Škorjanec, di origine etnica croata, e il suo compagno, di origine rom, hanno acceso una lite con due persone che hanno iniziato a spingere la ricorrente, a insultarla e a minacciarla per il fatto di avere una relazione con un uomo di origine rom.

Poco dopo, uno degli aggressori ha afferrato Škorjanec per la maglietta, l'ha gettata a terra e l'ha colpita con calci alla testa.

Gli aggressori si sono poi rivolti al compagno di Škorjanec e, dicendo che tutti i Rom dovrebbero essere uccisi, hanno iniziato a colpirlo con dei calci e hanno provato anche ad accoltellarlo.

La polizia ha compilato una denuncia contro entrambi gli aggressori ma ha menzionato Škorjanec solo come testimone e non come vittima. Gli aggressori sono stati infine condannati a un anno e sei mesi di reclusione per aggressione a sfondo razziale contro il compagno di Škorjanec.

Škorjanec ha presentato la sua denuncia penale, sostenendo che anche lei era stata vittima di un reato a sfondo razziale.

Ciononostante, la sua denuncia è stata respinta poiché la ricorrente non era di origine etnica rom, pertanto l'aggressione contro di lei non poteva essere a sfondo razziale.

La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo



Nel caso **Škorjanec c. Croazia**, la Corte europea ha constatato una violazione dell'ambito procedurale dell'Articolo 3 in combinato disposto con l'Articolo 14 in ragione delle inadempienze della polizia e delle autorità giudiziarie nelle indagini penali relative alla denuncia da parte della ricorrente di aggressione a sfondo razziale.

- ➔ La Corte europea ha evidenziato che sia la ricorrente sia il suo compagno hanno ripetutamente affermato nel corso del procedimento penale che l'aggressione su entrambi fosse a **sfondo razziale**. Questo, ha stabilito la Corte europea, dovrebbe essere sufficiente per far scattare **l'obbligo da parte della polizia e delle autorità giudiziarie di indagare** sulla possibilità che motivazioni razziali abbiano avuto un ruolo nell'aggressione.
- ➔ La Corte europea ha inoltre ribadito che le autorità dovrebbero anche avere riguardo per il contesto generale del reato e ricordare che gli autori potrebbero avere **diversi moventi**.
- ➔ La Corte ha quindi stabilito che le autorità, dopo aver ricevuto accuse credibili di un reato a sfondo razziale, dovrebbero cercare di accertare se esiste un **collegamento** tra un atto criminale e un **pregiudizio razziale**, non solo in relazione ai reati contro le persone sulla base delle loro caratteristiche o **status personale effettivo o percepito**, ma anche in relazione ai reati basati sull'**associazione o sull'affiliazione reale o percepita della vittima** con un'altra persona che possiede realmente o presumibilmente un particolare status o **caratteristica protetta**.
- ➔ La Corte europea ha stabilito che nel presente caso non sono state condotte indagini di questo tipo, principalmente perché le autorità hanno considerato cruciale il fatto che **la ricorrente non era di origine etnica rom**. Di conseguenza, le autorità non hanno tentato di accertare se la ricorrente fosse stata aggredita a causa della sua **associazione a una persona rom** e se la percezione di un'associazione (da parte degli aggressori) fosse sufficiente per trasformare il reato in un reato a sfondo razziale. La Corte europea ha stabilito che questa inadempienza ha rappresentato una violazione dell'aspetto procedurale dell'**Articolo 3** in combinato disposto con l'**Articolo 14** (diritto alla protezione dalla discriminazione).

Sviluppi giuridici a seguito della sentenza della Corte europea

Oltre alle misure generali riguardanti indagini più efficaci e la sanzione di reati a sfondo razziale che erano già in vigore dopo il caso *Šečić c. Croazia*, le **autorità croate** hanno condotto un'analisi approfondita delle conclusioni della Corte europea nella sentenza del caso *Škorjanec*. L'analisi è stata poi condivisa con tutte le autorità nazionali che si occupano di reati a sfondo razziale.

Le autorità prevedono di adottare un nuovo Protocollo per la procedura nei casi di reato di odio, per migliorare, inter alia, la raccolta di dati statistici sui reati di odio e per definire gli obblighi delle autorità competenti in modo più specifico.



REATI COMMESSI CON DIVERSI MOVENTI

CASO DI STUDIO

Balázs, un uomo di origine rom, dopo essere uscito da un locale nelle prime ore del mattino con la sua fidanzata, è stato coinvolto in un diverbio con un gruppo di persone che facevano commenti denigranti sulla sua origine etnica rom e sull'aspetto della sua fidanzata. Alla scena si è poi unito un passante, il quale ha acceso una lite con Balázs.

Balázs ha sporto una denuncia penale in cui ha fornito un resoconto dettagliato dell'incidente, sottolineando il fatto che il suo aggressore si era rivolto a lui chiamandolo "Zingaro schifoso". Balázs ha presentato anche del materiale che aveva trovato nell'account di social network dell'aggressore, in cui questi si vantava del fatto che la notte prima aveva "colpito con calci in testa uno Zingaro steso a terra". In un altro post, l'aggressore aveva fornito il link a un video di un noto film con allusioni razziste, in cui l'attore utilizzava un linguaggio esplicitamente razzista per esprimere il suo odio nei confronti di determinate categorie di persone; l'aggressore scriveva nel suo post che a quelle categorie si poteva aggiungere "un altro tipo di feccia che vive tra di noi", riferendosi presumibilmente ai Rom. Il pubblico ministero ha avviato un'indagine penale contro la persona che ha aggredito Balázs per la perpetrazione di un reato a sfondo razziale, ma successivamente ha interrotto le indagini per mancanza di prove del fatto che il reato fosse esclusivamente motivato da odio razziale. L'autore del reato, che ha dichiarato di aver pubblicato i due post senza particolari motivi, è stato arrestato per disturbo della quiete pubblica e condannato a un anno di libertà vigilata.

La Corte europea dei diritti dell'uomo



Sebbene l'aggressore del ricorrente sia stato giudicato colpevole, nel caso *Balázs c. Ungheria* la Corte europea ha constatato una violazione dell'aspetto procedurale dell'Articolo 3 (diritto alla protezione da tortura/maltrattamento) in combinato disposto con l'Articolo 14 (diritto alla protezione dalla discriminazione).

- ➔ Considerando che non solo gli atti basati esclusivamente su una caratteristica della vittima possono essere classificati come reati a sfondo razziale, la Corte ha riconosciuto che gli autori del reato potevano avere **diversi moventi**, in quanto l'influenza esercitata dai fattori situazionali era pari o superiore a quella esercitata dal loro atteggiamento discriminatorio nei confronti del gruppo al quale apparteneva la vittima.
- ➔ Di conseguenza, ha considerato inappropriata la preoccupazione del pubblico ministero di stabilire se il movente dell'autore fosse **(precisamente)** basato sull'origine etnica rom del ricorrente.
- ➔ La Corte europea ha espresso critiche sul fatto che le autorità giudiziarie non hanno preso in considerazione i post pubblicati sui **social media** dall'autore del reato dopo l'incidente, in cui menzionava specificamente le origini rom del ricorrente, nonché un altro post in cui forniva il link alla scena di un film contenente un messaggio di razzismo e intolleranza e alludeva ai Rom come feccia.

Sviluppi giuridici a seguito della sentenza della Corte europea

Le misure generali prese dalle **autorità ungheresi** a seguito della sentenza della Corte europea sono definite nel caso *Király e Dömötör*. Il governo ha adottato misure che si applicano a un gruppo di casi, tra cui *Balázs, M.F., R.B.* e *Király e Dömötör*.

Le misure includono l'adozione del documento **Disposizioni sulle attività di polizia legate alla gestione dei reati di odio**, contenente un'ampia definizione di ciò che costituisce un reato a sfondo razziale e un elenco di indicatori di pregiudizio da utilizzare durante le indagini su tali reati, attività di **sensibilizzazione** tra cui formazione per funzionari di polizia e pubblici ministeri, raccolta dati e **ricerca sui reati di odio**.

CASO DI STUDIO

Un funzionario della polizia municipale fuori servizio, impugnando una pistola acquistata illegalmente, si è recato con la sua auto privata in una città dove vive una consistente comunità rom. Si è fermato di fronte alla casa dei ricorrenti, è entrato nella proprietà e, senza pronunciare una parola, ha iniziato a sparare alle persone che si trovavano in giardino. Tre membri della famiglia del ricorrente sono rimasti uccisi, mentre Lakatošová e Lakatoš sono stati gravemente feriti.

Interrogato dalla polizia, l'autore del reato ha dichiarato che pensava da molto tempo di fare qualcosa per il "problema" dei Rom. Successivamente è stato esaminato da psichiatri, i quali hanno constatato una personalità paranoide collegata a un'intensa paura di comportamento aggressivo da parte di alcuni Rom nei suoi confronti o nei confronti delle persone a lui vicine. Il funzionario ha sviluppato un "movente paradossalmente altruista associato a una soluzione radicale ai problemi di ordine pubblico nella città, in particolare nei confronti di quella parte della città che ospitava persone rom non adattabili e problematiche".



La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

- ➔ Nel caso *Lakatošová e Lakatoš c. Slovacchia*, la Corte europea ha constatato una violazione dell'ambito procedurale dell'**Articolo 2** in combinato disposto con l'**Articolo 14**.
- ➔ Sebbene la Corte europea non abbia contestato le conclusioni del tribunale nazionale riguardanti la responsabilità ridotta dell'autore del reato rispetto alle sue azioni, ha notato l'esistenza di **chiare prove circostanziali** (tra cui una valutazione psicologica) secondo cui gli atti dell'autore potrebbero essere stati almeno in parte a sfondo razziale.
- ➔ Nonostante queste prove, tuttavia, le autorità nazionali **non hanno esaminato** la possibilità che l'incidente fosse motivato da **odio razziale** contro i Rom.

Sviluppi giuridici in seguito alla sentenza della Corte europea

A seguito della sentenza della Corte europea, le **autorità slovacche** hanno preso una serie di misure di ampia portata per assicurare indagini penali efficaci sui reati a sfondo razziale.

Nel 2017 sono stati adottati emendamenti al Codice penale e la **motivazione dei reati** basata su razza, colore della pelle, origine nazionale o affiliazione etnica è un termine qualificante specifico previsto nella parte generale del Codice penale, come definito nella Sezione 140(e).

Nel 2019, sono state pubblicate delle **linee guida pratiche**. Il documento contiene informazioni di base e le migliori pratiche per giudicare i reati commessi con un movente basato sul pregiudizio.

La Legge sulle vittime di reato, in vigore dal 01/01/2018, fa esplicito riferimento alle **vittime vulnerabili**, alla valutazione delle necessità e agli obblighi rilevanti in relazione a minori, anziani, persone con disabilità, vittime di reati di violenza o reati commessi con la minaccia di violenza, reati basati su sesso, orientamento sessuale, nazionalità, **affiliazione razziale o etnica**, religione, credo e così via.



IL DISCORSO DELL'ODIO COME PARTICOLARE FORMA DI REATO A SFONDO RAZZIALE



La **Raccomandazione n. R (97) 20 del Comitato dei Ministri** del Consiglio d'Europa sul "discorso dell'odio" definisce questo fenomeno come segue: "il discorso dell'odio [comprende] tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza, tra cui l'intolleranza che si esprime sotto forma di nazionalismo aggressivo ed etnocentrismo, discriminazione e ostilità nei confronti delle minoranze, dei migranti e delle persone provenienti da un contesto migratorio".

Secondo la Raccomandazione, a essere classificate come discorso dell'odio non sono solo le espressioni che incitano ad atti di violenza/discriminazione; inoltre, non è necessario stabilire se una situazione rappresenta un "pericolo chiaro e immediato".

CASO DI STUDIO

I tribunali belgi hanno giudicato Féret penalmente responsabile della distribuzione di volantini/manifesti in cui si chiedeva l'espulsione di tutti i musulmani e gli immigrati non europei dal Belgio accusandoli collettivamente di criminalità.

Nel caso **Féret c. Belgio**, la Corte ha stabilito che la sua condanna penale non violava l'Articolo 10 (diritto alla libertà di espressione).

CASO DI STUDIO

Sono state mosse accuse penali contro alcuni giovani tra i venti e venticinque anni per aver distribuito in una scuola secondaria superiore dei volantini in cui l'omosessualità era ritenuta un'"inclinazione sessuale perversa" con un "effetto moralmente distruttivo sulla sostanza della società", nonché "responsabile dello sviluppo dell'HIV e dell'AIDS".

Nel caso **Vejdeland e altri c. Svezia**, la Corte europea ha stabilito che tali dichiarazioni erano classificabili come discorso dell'odio e pertanto le (proporzionate) pene detentive e le sanzioni complementari non violavano l'Articolo 10.



Nel caso **Lilliendahl c. Islanda**, riguardante dei commenti estremamente offensivi nei confronti della comunità LGBT pubblicati online in una discussione sulla fornitura di assistenza agli studenti LGBT nelle scuole primarie e secondarie, la Corte europea ha operato una distinzione tra due categorie di discorso dell'odio: la **prima categoria** comprende i casi più estremi di discorso dell'odio, ad esempio casi di discorso che incita alla violenza e all'odio o casi di revisionismo di fatti storici consolidati (ad esempio, la negazione che l'Olocausto abbia avuto luogo), che sono generalmente una copertura per la promozione di idee razziste o per un'apologia dei crimini contro l'umanità. Questo tipo di discorso dell'odio non può beneficiare della protezione della Convenzione europea poiché costituisce un abuso di un diritto (in questo caso il diritto alla libertà di espressione) ed è pertanto contrario all'Articolo 17 della Convenzione europea, il quale prevede che nessuno può servirsi dei diritti garantiti dalla Convenzione europea per impedire ad altre persone di godere dei loro diritti.

La **seconda categoria** di discorso dell'odio consiste di casi di discorso in cui non c'è un esplicito incitamento alla violenza o all'odio, ma le cui affermazioni mirano a insultare, denigrare o ridicolizzare specifici gruppi della popolazione. In questi casi, la persona che pronuncia tali affermazioni potrà sostenere che le affermazioni sono protette in virtù dell'Articolo 10 della Convenzione, diritto alla libertà di espressione, e spetterà ai tribunali nazionali (e, in ultima analisi, alla Corte europea) esaminare se vi siano state limitazioni al diritto alla libertà di espressione.



OPERAZIONI DI POLIZIA SU INTERNET: COMBATTERE L'ODIO ONLINE

CASO DI STUDIO

Beizaras e Levickas erano due ragazzi fidanzati. Per segnare l'inizio della loro relazione, uno dei due ha caricato sul suo account Facebook (pubblico) una foto in cui si baciano. La foto ha scatenato la pubblicazione di centinaia di commenti online che denigravano le persone LGBT. Alcuni post tuttavia erano più gravi poiché contenevano minacce dirette o indirette contro i due uomini.

Le autorità giudiziarie e i tribunali hanno rifiutato di avviare un'indagine penale per incitamento all'odio e alla violenza contro le persone LGBT, sostenendo che il comportamento dei ricorrenti aveva contribuito alla pubblicazione di commenti di odio e che l'avvio di un procedimento penale sarebbe stato una perdita di tempo e di risorse e avrebbe violato il diritto alla libertà di parola delle persone che avevano pubblicato i commenti.

La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Nel caso **Beizaras e Levickas c. Lithuania**, la Corte europea ha constatato una violazione dell'**Articolo 8** (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell'**Articolo 14** (diritto alla protezione dalla discriminazione).

Pur convenendo in linea di principio con i tribunali nazionali sul fatto che non si dovrebbe ricorrere a sanzioni penali con facilità, la Corte ha anche richiamato la sua giurisprudenza in cui aveva stabilito che, in relazione a gravi offese contro l'integrità fisica o mentale di una persona o aggressioni verbali dirette e minacce fisiche a sfondo razziale, **solo le misure previste dal diritto penale** possono assicurare una protezione adeguata alle vittime e servire da deterrente per reati futuri.

La Corte europea ha espresso disaccordo con la conclusione del tribunale nazionale secondo cui il comportamento dei ricorrenti era stato provocatorio. La Corte ha ritenuto che il gesto non sarebbe stato provocatorio nemmeno se i ricorrenti avessero pubblicato la foto con il preciso intento di scatenare un dibattito pubblico sui diritti delle persone LGBT.

La Corte europea ha inoltre osservato che i tribunali nazionali avevano indirettamente valutato in modo negativo l'**orientamento sessuale** dei ricorrenti, notando che la foto avrebbe dovuto essere accessibile solo ai loro amici e ad altre persone dello stesso orientamento sessuale.

La Corte europea ha quindi esaminato alcuni post, i cui autori si rammaricavano per il fatto che **Hitler "non fosse riuscito"** a bruciare gli omosessuali insieme agli ebrei o suggerivano che gli omosessuali dovrebbero essere gettati nelle camere a gas o bruciati vivi.

La Corte europea ha ritenuto che tali commenti non fossero semplicemente volgari e offensivi, ma **costituissero chiaramente una forma di discorso dell'odio** che dovrebbe essere oggetto di sanzioni penali, notando a tale riguardo che le autorità nazionali avevano avviato procedimenti penali in relazione a casi "più miti" di discorso dell'odio contro altre minoranze.

Infatti, la Corte europea ha stabilito che anche **un unico post che esprimesse odio**, soprattutto se chiedeva la morte dei ricorrenti, sarebbe dovuto bastare a far entrare in azione le autorità nazionali.

1. I GRUPPI VULNERABILI, GLI STEREOTIPI E IL LAVORO DELLA POLIZIA

1.1 GIURISPRUDENZA SELEZIONATA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO RILEVANTE PER LA FORMAZIONE DELLA POLIZIA

CASI PRESENTATI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: ROM, QUESTIONI LEGATE ALLA POLIZIA E RIFERIMENTI ALLA VULNERABILITÀ O AGLI STEREOTIPI

ANNO	CASO	STATO	VIOLAZIONE	ARGOMENTI TRATTATI
2020	Nagy	Ungheria	Articolo 3	Rom. Maltrattamento da parte della polizia. Mancanza di indagini efficaci
2017	Királye Dömötör	Ungheria	Articolo 8	Rom. Mancanza di protezione da manifestazioni razziste
2017	M.F.	Ungheria	Articolo 3, 14	Rom. Maltrattamento da parte della polizia. Mancata indagine sulla possibilità che la discriminazione abbia avuto un ruolo negli eventi
2016	R.B.	Ungheria	Articolo 8	Indagini inadeguate sulle accuse di abusi a sfondo razziale mosse dal ricorrente
2019	Lingurar	Romania	Articolo 3, 14	Rom. Maltrattamento da parte della polizia. Mancanza di indagini efficaci
2017	Fogarasie altri	Romania	Articolo 3	Rom. Maltrattamento da parte della polizia. Mancanza di indagini efficaci
2010	Carabulea	Romania	Articolo 2, 3	Rom. Maltrattamento da parte della polizia. Mancanza di indagini efficaci
2020	A.P.	Slovacchia	Articolo 3	Rom. Maltrattamento da parte della polizia. Mancanza di indagini efficaci
2012	Koky	Slovacchia	Articolo 3	Rom. Violenza a sfondo razziale. Mancanza di indagini efficaci
2012	M. e altri	Italia e Bulgaria	Articolo 3	Mancanza di indagini efficaci su maltrattamenti da parte di soggetti privati
2010	Sashovealtri	Bulgaria	Articolo 3	Rom. Maltrattamento da parte della polizia. Mancanza di indagini efficaci
2002	Angelova	Bulgaria	Articolo 2, 3	Rom. Maltrattamento da parte della polizia. Mancanza di indagini efficaci
2018	Burlya e altri	Ucraina	Articolo 3, 8, 14	Rom. Violenza a sfondo razziale. Mancata protezione da manifestazioni razziste
2017	Alkovic	Montenegro	Articolo 8, 14	Rom. Musulmani. Incidenti razzisti. Mancata protezione
2012	Kleyn e Aleksandrovich	Russia	Articolo 2	Rom. Maltrattamento da parte della polizia. Mancanza di indagini efficaci
2011	Durdevic	Croazia	Articolo 3	Rom. Maltrattamento da parte della polizia. Mancanza di indagini efficaci
2005	Bekos, Koutropoulos	Grecia	Articolo 3 e 14	Rom. Maltrattamento da parte della polizia. Mancata indagine sulla possibilità che la discriminazione abbia avuto un ruolo

**CASI PRESENTATI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: ATRI GRUPPI,
QUESTIONI LEGATE ALLA POLIZIA E RIFERIMENTO ALLA VULNERABILITÀ, AGLI STEREOTIPI O AI PREGIUDIZI**

ANNO	CASO	STATO	VIOLAZIONE	ARGOMENTI TRATTATI
2020	Polshina	Russia	Articolo 3, 14	Violenza basata sul genere. Inadempienza nel creare le condizioni giuste per consentire alle donne di vivere senza temere maltrattamenti o aggressioni alla loro integrità fisica
2019	Volodina	Russia	Articolo 3, 14	Violenza basata sul genere. Mancanza di protezione delle donne da violenza e discriminazione diffuse nel quadro giuridico
2014	Antayev e altri	Russia	Articolo 3, 14	Maltrattamento basato sull'etnia. Mancata indagine su possibili moventi discriminatori
2012	Makhashev	Russia	Articolo 3, 14	Violenza basata sull'etnia. Mancanza di indagini efficaci. Mancata indagine su possibili moventi discriminatori
2015	Identoba e altri	Georgia	Articolo 3, 11, 14	Violenza contro le persone LGBT. Inadempienza nel fornire la protezione adeguata. Mancanza di indagini efficaci
2014	Begheluri e altri	Georgia	Articolo 3, 9, 14	Violenza basata sulla religione. Inadempienza nel prevenire atti illeciti. Mancanza di indagini efficaci
2007	Membri (97) della Congregazione dei Testimoni di Geova di Gldani	Georgia	Articolo 3, 9, 14	Violenza basata sulla religione. Inadempienza nel prevenire atti illeciti. Mancanza di indagini efficaci
2020	Beizaras e Levickas	Lituania	Articolo 8, 13	Mancata indagine sul discorso dell'odio. Orientamento sessuale
2016	M.C. e A.C.	Romania	Articolo 3, 14	Violenza contro le persone LGBT. Mancanza di indagini efficaci. Mancata considerazione di possibili moventi discriminatori
2017	Talpis	Italia	Articolo 2, 3, 14	Violenza basata sul genere. Vita. Inadempienza nel prevenire atti illeciti. Discriminazione
2014	T.M. e C.M.	Moldova	Articolo 3, 14	Violenza basata sul genere. Inadempienza nel fornire la protezione adeguata
2012	B.S.	Spagna	Articolo 3, 14	Razza, genere. Mancata considerazione di una particolare vulnerabilità. Mancata indagine su possibili moventi discriminatori
2010	Milanovic	Serbia	Articolo 3, 14	Violenza basata sulla religione. Inadempienza nel prevenire atti illeciti. Mancanza di indagini efficaci
2009	Opuz	Turchia	Articolo 2, 3, 14	Violenza basata sul genere. Inadempienza nel prevenire atti illeciti. Mancanza di indagini efficaci

**CASI PRESENTATI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: QUESTIONI RELATIVE AI ROM
AL DI FUORI DELL'AMBITO DELLA POLIZIA E RIFERIMENTO ALLA VULNERABILITÀ E AGLI STEREOTIPI**

ANNO	CASO	STATO	VIOLAZIONE	ARGOMENTI TRATTATI
2020	Hirtu e altri	Francia	Articolo 8, 13	Sgombero forzato. Mancanza di un alloggio alternativo. Mancanza di un rimedio efficace
2013	Lavida e altri	Grecia	Articolo 2, 14 Protocollo 1	Discriminazione nell'istruzione
2012	Sampanis e altri	Grecia	Articolo 2, 14 Protocollo 1	Discriminazione nell'istruzione
2008	Sampani e altri	Grecia	Articolo 2, 14 Protocollo 1	Discriminazione nell'istruzione
2012	I.G. e altri	Slovacchia	Articolo 3, 8	Sterilizzazione forzata. Mancanza di garanzie giuridiche per i diritti riproduttivi
2011	V.C.	Slovacchia	Articolo 3, 8	Sterilizzazione forzata. Mancanza di garanzie giuridiche per i diritti riproduttivi
2020	Hudorovice e altri	Slovenia	Nessuna violazione Articolo 3,8, 14	Inadempienza nel fornire accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici
2016	Bagdonavicius e altri	Russia	Articolo 8	Sgombero forzato e mancanza di un alloggio alternativo
2014	CLR per conto di Valentin Câmpeanu	Romania	Articolo 2	Decesso in istituto medico-sociale. Mancanza di indagini efficaci
2013	Horvath e Kiss	Ungheria	Articolo 2, 14 Protocollo 1	Discriminazione nell'istruzione
2012	Yordanova e altri	Bulgaria	Articolo 8	Sgombero forzato e mancanza di un alloggio alternativo
2010	Orsus e altri	Croazia	Articolo 2, 14 Protocollo 1	Discriminazione nell'istruzione
2009	Muñoz Diaz	Spagna	Articolo 1, 14 Protocollo 1	Rifiuto di riconoscere il matrimonio rom per stabilire una pensione di reversibilità
2007	D.H. e altri	Repubblica ceca	Articolo 2, 14 Protocollo 1	Discriminazione nell'istruzione

2. QUESTIONI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI RELATIVE AI ROM E IL LAVORO DELLA POLIZIA

2.1 GIURISPRUDENZA SELEZIONATA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO RILEVANTE PER LA FORMAZIONE DELLA POLIZIA

CASI PRESENTANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: QUESTIONI RELATIVE AI ROM CHE COINVOLGONO LA POLIZIA

AGGRESSIONI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI E RISPOSTA DELLA POLIZIA

ANNO	CASO	STATO	VIOLAZIONE	ARGOMENTI TRATTATI
2017	Škorjanec	Croazia	Articolo 3, 4	Indagini inadeguate su violenza a sfondo razziale
2009	Beganović c. Croazia	Croazia	Articolo 3	Mancanza di indagini efficaci e protezione dalla violenza
2007	Šečić	Croazia	Articolo 3, 14	Mancanza di indagini efficaci su un'aggressione a sfondo razziale
2012	M. e altri	Italia e Bulgaria	Articolo 3	Mancanza di indagini efficaci su maltrattamenti da parte di soggetti privati
2012	Yotova	Bulgaria	Articolo 3, 14	Indagini inadeguate su violenza a sfondo razziale
2011	Dimitrova e altri	Bulgaria	Articolo 2	Mancanza di indagini efficaci
2010	Seidova e altri	Bulgaria	Articolo 2	Mancanza di indagini efficaci. Mancato accesso alle indagini da parte dei familiari della vittima
2007	Angelova e Iliev	Bulgaria	Articolo 2, 14	Mancanza di indagini efficaci su un'aggressione a sfondo razziale
2018	Lakatošová e Lakatoš	Slovacchia	Articolo 2, 14	Mancanza di indagini efficaci su un'aggressione a sfondo razziale
2012	Koky e altri	Slovacchia	Articolo 3	Mancanza di indagini efficaci su un incidente di violenza
2015	Balázs	Ungheria	Articolo 14	Rom. Violenza a sfondo razziale. Mancanza di indagini efficaci

CASI PRESENTATI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: QUESTIONI RELATIVE AI ROM CHE COINVOLGONO LA POLIZIA

AGGRESSIONI IN VILLAGGI O ABITAZIONI ROM E RISPOSTA DELLA POLIZIA

ANNO	CASO	STATO	VIOLAZIONE	ARGOMENTI TRATTATI
2012	Lacatus e altri	Romania	Articolo 3,6, 8, 14	Aggressioni razziste. Distruzione di abitazioni. Equo processo
2009	Tănasee e altri	Romania	Articolo 3,6, 8, 14	Aggressioni razziste. Pregiudizio razziale. Equo processo
2007	Gergely	Romania	Articolo 3,6, 8, 14	Aggressioni razziste. Distruzione di abitazioni. Equo processo
2005	Moldovan (n. 1) e altri	Romania	Articolo 3, 6, 8, 14	Aggressioni razziste. Distruzione di abitazioni. Equo processo. Discriminazione
2005	Moldovan (n. 2) e altri	Romania	Articolo 3,6, 8, 14	Aggressioni razziste. Distruzione di abitazioni. Equo processo. Discriminazione
2018	Burlya e altri	Ucraina	Articolo 3, 8, 14	Aggressioni razziste. Inadempienza nel fornire protezione. Mancanza di indagini efficaci sulla motivazione razziale
2007	Kalanyos e altri	Romania	Articolo,6, 8, 14	Aggressioni razziste. Distruzione di abitazioni. Equo processo
2012	Fedorchenko e Lozenko	Ucraina	Articolo 2, 14	Aggressioni razziste. Mancanza di indagini efficaci e su possibili moventi razzisti

FERITE DA ARMA DA FUOCO DURANTE UN INTERVENTO DELLA POLIZIA O UN ARRESTO

ANNO	CASO	STATO	VIOLAZIONE	ARGOMENTI TRATTATI
2010	Vasil Sashov Petrov	Bulgaria	Articolo 2, 13	Utilizzo di armi da fuoco. Mancanza di indagini efficaci
2005	Nachovae e altri	Bulgaria	Articolo 2, 14	Utilizzo di armi da fuoco, mancanza di indagini efficaci, mancanza di indagini sulla possibilità che la discriminazione abbia avuto un ruolo negli eventi
2020	Andreea-Marusia Dumitru Romania	Romania	Articolo 2	Utilizzo di armi da fuoco. Mancanza di indagini efficaci
2011	Soare e altri	Romania	Articolo 2	Utilizzo di armi da fuoco. Mancanza di indagini efficaci
2014	Guerdner e altri c. Francia	Francia	Articolo 2	Utilizzo di armi da fuoco

DECESSO DURANTE UN FERMO DI POLIZIA O LA DETENZIONE

ANNO	CASO	STATO	VIOLAZIONE	ARGOMENTI TRATTATI
2010	Velikova	Bulgaria	Articolo 2	Maltrattamento. Mancanza di indagini efficaci
2006	Ognyanova e Choban	Bulgaria	Articolo 2,3,5,13	Maltrattamento, mancanza di indagini efficaci
2002	Anguelova	Bulgaria	Articolo 2,3,5,13	Inadempienza nel fornire assistenza medica, mancanza di indagini efficaci
2015	Ion Bălăşoiu	Romania	Articolo 3	Mancanza di indagini efficaci
2012	Kleyn e Aleksandrovich	Russia	Articolo 2	Assenza di misure ragionevoli per determinare la causa del decesso. Mancanza di indagini efficaci
2010	Mižigárová	Slovacchia	Articolo 2	Mancata protezione del diritto alla vita, mancanza di indagini efficaci

MALTRATTAMENTO DA PARTE DELLA POLIZIA

ANNO	CASO	STATO	VIOLAZIONE	ARGOMENTI TRATTATI
2010	Stefanou	Grecia	Articolo 3	Maltrattamento
2007	Petropoulou-Tsakiris	Grecia	Articolo 3, 14	Maltrattamento. Mancanza di indagini efficaci. Mancanza di indagini su possibili moventi razziali
2005	Bekos e Koutropoulos	Grecia	Articolo 3, 14	Maltrattamento. Mancanza di indagini efficaci
2011	Durdevic	Croazia	Articolo 3	Maltrattamento. Mancanza di indagini efficaci
2020	X e Y	Macedonia del Nord	Articolo 3	Maltrattamento. Mancanza di indagini efficaci
2008	Dzeladinov e altri	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	Articolo 3	Maltrattamento. Mancanza di indagini efficaci
2008	Sulejmanov	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	Articolo 3	Maltrattamento. Mancanza di indagini efficaci
2007	Jašar	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	Articolo 3	Mancanza di indagini efficaci su maltrattamenti
2019	Lingurar c. Romania	Romania	Articolo 3, 14	Maltrattamento. Mancanza di indagini su potenziali operazioni di polizia basate su motivazioni razziali

MALTRATTAMENTO DA PARTE DELLA POLIZIA

ANNO	CASO	STATO	VIOLAZIONE	ARGOMENTI TRATTATI
2016	Gheorghităe Alexe	Romania	Articolo 3	Maltrattamento. Mancanza di indagini efficaci
2017	Fogarasi e altri	Romania	Articolo 3	Maltrattamento. Mancanza di indagini efficaci
2016	Boacă e altri	Romania	Articolo 3, 14	Maltrattamento. Mancanza di indagini efficaci e su possibili moventi razziali
2015	Ciorcan e altri	Romania	Articolo 3, 14	Maltrattamento. Mancanza di indagini efficaci e su possibili moventi razziali
2010	Carabulea	Romania	Articolo 2, 3	Maltrattamento. Mancanza di indagini efficaci
2008	Stoica c. Romania	Romania	Articolo 3, 14	Maltrattamento. Mancanza di indagini efficaci. Mancanza di indagini su possibili moventi razziali
2007	Cobzaru	Romania	Articolo 3, 14	Maltrattamento. Mancanza di indagini efficaci. Mancanza di indagini su possibili moventi razziali
2020	Nagy	Ungheria	Articolo 3	Maltrattamento da parte della polizia. Mancanza di indagini efficaci
2017	M.F.	Ungheria	Articolo 3, 14	Maltrattamento. Mancanza di indagini efficaci. Mancanza di indagini su possibili moventi razziali
2012	Borbála Kiss	Ungheria	Articolo 3	Maltrattamento da parte della polizia. Mancanza di indagini efficaci
2020	R.R. e R.D.	Slovacchia	Articolo 3, 14	Maltrattamento. Mancanza di indagini efficaci. Mancanza di indagini su possibili moventi razziali
2020	A.P. c. Slovacchia	Slovacchia	Articolo 3	Maltrattamento. Mancanza di indagini efficaci
2016	Adam c. Slovacchia	Slovacchia	Articolo 3	Maltrattamento da parte della polizia. Mancanza di indagini efficaci

MOLESTIE RAZZIALI, ABUSI VERBALI DA PARTE DI PRIVATI, RISPOSTA DELLA POLIZIA

ANNO	CASO	STATO	VIOLAZIONE	ARGOMENTI TRATTATI
2017	Királye Dömötör	Ungheria	Articolo 8	Marce anti-Rom. Mancanza di protezione da manifestazioni razziste
2016	R.B.	Ungheria	Articolo 8	Indagini inadeguate sulle accuse di abusi a sfondo razziale mosse dai ricorrenti
2013	Vona	Ungheria	Articolo 11	Scioglimento di un'associazione a causa di marce anti-Rom e ideologia razzista

3. LA DISCRIMINAZIONE E IL LAVORO DELLA POLIZIA

3.1 GIURISPRUDENZA SELEZIONATA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO RILEVANTE PER LA FORMAZIONE DELLA POLIZIA

CASI PRESENTATI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: ROM, QUESTIONI RELATIVE ALLA POLIZIA E RIFERIMENTI ALLA DISCRIMINAZIONE

ANNO	CASO	STATO	VIOLAZIONE	ARGOMENTI TRATTATI
2019	Lingurar	Romania	Articolo 3, 14	Rom, maltrattamento da parte della polizia. Mancanza di indagini efficaci. Profilazione razziale
2018	Lingurare e altri	Romania	Articolo 3, 14	Eccessivo uso della forza, mancanza di indagini sulle accuse di abusi a sfondo razziale
2016	Boacă e altri	Romania	Articolo 3, 14	Polizia. Mancanza di indagini su accuse di discriminazione
2015	Ciorcan e altri	Romania	Articolo 2, 14	Polizia. Mancanza di indagini su moventi discriminatori
2012	Lacatus e altri	Romania	Articolo 6, 8, 14	Violenza da parte di terzi. Pregiudizi nelle decisioni dei tribunali, mancato risarcimento per le violazioni da parte delle autorità
2010	Stoica	Romania	Articolo 6, 14	Pregiudizi razziali nelle indagini del pubblico ministero e della polizia. Atteggiamento discriminatorio da parte della polizia
2007	Cobzaru	Romania	Articolo 3, 13, 14	Pregiudizi razziali nelle indagini del pubblico ministero, mancanza di indagini su possibili moventi razziali
2005	Moldovane e altri	Romania	Articolo 6, 8, 14	Violenza da parte di terzi. Pregiudizi nelle decisioni dei tribunali, mancato risarcimento per le violazioni da parte delle autorità
2017	Királye Dömötör	Ungheria	Articolo 8	Rom. Violenza a sfondo razziale
2017	M.F.	Ungheria	Articolo 3, 14	Rom. Maltrattamento da parte della polizia. Mancanza di indagini su possibili moventi razziali
2016	R.B.	Ungheria	Articolo 8	Indagini inadeguate sulle accuse di abusi a sfondo razziale mosse dai ricorrenti
2015	Balazs	Ungheria	Articolo 3, 14	Rom. Violenza a sfondo razziale. Mancanza di indagini efficaci
2008	Sampanise e altri	Grecia	Articolo 14, 1 Protocollo 12	Diritto all'istruzione. Manifestazioni razziste

**CASI PRESENTATI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: ROM,
QUESTIONI RELATIVE ALLA POLIZIA E RIFERIMENTI ALLA DISCRIMINAZIONE**

ANNO	CASO	STATO	VIOLAZIONE	ARGOMENTI TRATTATI
2007	Petropoulou Tsakiris	Grecia	Articolo 3 e 14	Polizia. Mancanza di indagini su possibili moventi razziali, atteggiamenti discriminatori da parte della polizia
2005	Bekos, Koutropoulos	Grecia	Articolo 3 e 14	Rom. Maltrattamento da parte della polizia. Mancata indagine sulla possibilità che la discriminazione abbia avuto un ruolo
2012	Yotova	Bulgaria	Articolo 2, 14	Polizia. Inadempienza nella valutazione e nella conseguente accusa di reati a sfondo razziale
2007	Angelovae Iliev	Bulgaria	Articolo 2, 14	Polizia. Inadempienza nella valutazione e nella conseguente accusa di reati a sfondo razziale
2005	Nachovae altri	Bulgaria	Articolo 2, 14	Polizia. Utilizzo di armi da fuoco. Mancanza di indagini su possibili moventi razziali
2020	R.R. e R.D.	Slovacchia	Articolo 3, 14	Rom. Maltrattamento da parte della polizia. Mancanza di indagini efficaci
2018	Lakatošová e Lakatos	Slovacchia	Articolo 2, 14	Violenza contro i Rom. Mancanza di indagini efficaci
2018	Burlya e altri	Ucraina	Articolo 3, 8, 14	Violenza contro i Rom. Mancata protezione da manifestazioni razziste
2012	Fedorchenko, Lozenko	Ucraina	Articolo 2, 14	Violenza da parte di soggetti privati. Mancanza di indagini su possibili moventi di reato basati su razzismo/etnia
2017	Škorjanec	Croazia	Articolo 3, 14	Indagini inadeguate su violenza a sfondo razziale
2007	Šečić	Croazia	Articolo 3, 14	Violenza da parte di soggetti privati. Inadempienza da parte della polizia nel considerare un reato a sfondo razziale
2017	Alkovic	Montenegro	Articolo 8, 14	Rom. Musulmani. Incidenti razzisti. Inadempienza nel fornire protezione

**CASI PRESENTATI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: ALTRI GRUPPI,
QUESTIONI RELATIVE ALLA POLIZIA E RIFERIMENTI ALLA DISCRIMINAZIONE**

ANNO	CASO	STATO	VIOLAZIONE	ARGOMENTI TRATTATI
2020	Aghdgomelashvili e Japaridze	Georgia	Articolo 3, 14	Violenza contro le persone LGBT. Polizia. Discriminazione. Mancanza di indagini efficaci
2015	Identoba e altri	Georgia	Articolo 3, 11, 14	Violenza contro le persone LGBT. Inadempienza nel fornire la protezione adeguata. Mancanza di indagini efficaci
2014	Begheluri e altri	Georgia	Articolo 3, 9, 14	Violenza basata sulla religione. Inadempienza nel prevenire atti illeciti. Mancanza di indagini efficaci
2007	Membri (97) della Congregazione di Testimoni di Geova di Gldani	Georgia	Articolo 3, 9, 14	Violenza basata sulla religione. Inadempienza nel prevenire atti illeciti. Mancanza di indagini efficaci
2020	Munteanu	Moldova	Articolo 3, 14	Violenza basata sul genere. Inadempienza nel fornire la protezione adeguata. Atteggiamenti discriminatori
2014	T.M. e C.M.	Moldova	Articolo 3, 14	Violenza basata sul genere. Inadempienza nel fornire la protezione adeguata. Atteggiamenti discriminatori
2013	Mudric	Moldova	Articolo 3, 14	Violenza basata sul genere. Inadempienza nel fornire la protezione adeguata. Atteggiamenti discriminatori
2013	Eremia	Moldova	Articolo 3, 14	Violenza basata sul genere. Inadempienza nel fornire la protezione adeguata. Atteggiamenti discriminatori
2016	M.G.	Turchia	Articolo 3, 14	Violenza basata sul genere. Inadempienza nel fornire la protezione adeguata. Atteggiamenti discriminatori
2016	Halime Kilic	Turchia	Articolo 2, 14	Violenza basata sul genere. Inadempienza nel fornire la protezione adeguata. Atteggiamenti discriminatori
2009	Opuz	Turchia	Articolo 2, 3, 14	Violenza basata sul genere. Inadempienza nel fornire la protezione adeguata. Atteggiamenti discriminatori
2020	Polshina	Russia	Articolo 3, 14	Violenza basata sul genere. Inadempienza nel creare le condizioni necessarie per consentire alle donne di vivere senza temere maltrattamenti o aggressioni alla loro integrità fisica
2019	Volodina	Russia	Articolo 3, 14	Violenza basata sul genere. Mancanza di protezione delle donne da violenza e discriminazione diffuse nel quadro giuridico
2014	Antayev e altri	Russia	Articolo 3, 14	Maltrattamento basato sull'etnia. Mancata indagine su possibili moventi discriminatori
2012	Makhashev	Russia	Articolo 3, 14	Violenza basata sull'etnia. Mancanza di indagini efficaci. Mancata indagine su possibili moventi discriminatori
2020	Kornilova	Ucraina	Articolo 3, 14	Violenza basata sulla religione. Inadempienza nello smascherare eventuali moventi religiosi dell'incidente e nello stabilire se il pregiudizio religioso abbia avuto un ruolo
2020	Zagubnta e Tabachkova	Ucraina	Articolo 3, 14	Violenza basata sulla religione. Inadempienza nello smascherare eventuali moventi religiosi dell'incidente
2017	Grigoryan e Sergeyeva	Ucraina	Articolo 3, 14	Pregiudizi etnici. Polizia. Maltrattamento. Inadempienza nel prendere le misure necessarie per rilevare possibili moventi razziali o etnici alla base del trattamento in una stazione di polizia

**CASI PRESENTATI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: ALTRI GRUPPI,
QUESTIONI RELATIVE ALLA POLIZIA E RIFERIMENTI ALLA DISCRIMINAZIONE**

ANNO	CASO	STATO	VIOLAZIONE	ARGOMENTI TRATTATI
2017	Balsan	Romania	Articolo 3, 14	Violenza basata sul genere. Inadempienza nel fornire la protezione adeguata. Atteggiamento discriminatorio
2016	MC e AC	Romania	Articolo 3, 14	Violenza contro le persone LGBT. Mancanza di indagini efficaci. Mancata considerazione di possibili moventi discriminatori
2020	Makuchyan e Minasyan	Azerbaijan Ungheria	Articolo 2, 14	Inadempienza nel confutare accuse discutibili di discriminazione. Impunità dell'autore dell'illecito con nesso di casualità con l'etnia delle vittime
2020	Beizaras e Levickas	Lituania	Articolo 8, 13	Orientamento sessuale. Mancata indagine sul discorso dell'odio
2017	Talpis	Italia	Articolo 2, 3, 14	Violenza basata sul genere. Vita. Inadempienza nel prevenire atti illeciti. Discriminazione
2017	Grigoryan e Sergeyeva	Ucraina	Articolo 3, 14	Pregiudizi etnici. Polizia. Maltrattamento. Inadempienza nel prendere le misure necessarie per rilevare possibili moventi razziali o etnici alla base del trattamento in una stazione di polizia
2014	Abdu	Bulgaria	Articolo 3, 14	Pregiudizi razziali. Mancanza di indagini efficaci. Mancate indagini su un possibile movente razzista di atti di violenza
2012	Virabyan	Armenia	Articolo 3, 14	Movente politico. Mancate indagini su maltrattamenti basati su motivazioni politiche da parte della polizia
2012	B.S.	Spagna	Articolo 3, 14	Razza, genere. Inadempienza nel tenere conto di particolari vulnerabilità. Mancata indagine su possibili moventi discriminatori
2010	Milanovic	Serbia	Articolo 3, 14	Violenza basata sulla religione. Inadempienza nel prevenire atti illeciti. Mancanza di indagini efficaci
2009	Turan Cakir	Belgio	Articolo 3, 14	Pregiudizi razziali. Maltrattamenti da parte della polizia. Inadempienza nell'accertare la possibilità che una condotta discriminatoria abbia avuto un ruolo

4. DISPOSIZIONI O PROTOCOLLI SELEZIONATI PER INDAGINI SU REATI A SFONDO RAZZIALE E ALTRI CRIMINI DI ODIO

PROTOCOLLI, DISPOSIZIONI E LINEE GUIDA PER LE FORZE DELL'ORDINE E/O LA MAGISTRATURA: INDAGARE SU REATI A SFONDO RAZZIALE E ALTRI CRIMINI DI ODIO

La tabella seguente contiene informazioni estrapolate da varie fonti sull'esistenza di documenti ufficiali in diversi formati (circolari, disposizioni, linee guida, manuali) che forniscono indicazioni ai funzionari di polizia, ai pubblici ministeri o ai giudici su come identificare, perseguire e condannare i reati a sfondo razziale. Sebbene sia stato compiuto ogni sforzo per garantire che le informazioni riportate di seguito fossero complete e aggiornate, ciò non è sempre stato possibile poiché spesso tali documenti ufficiali non sono pubblicamente disponibili. Laddove possibile, si riportano i link ai documenti ufficiali stessi o alla fonte delle informazioni sulla loro esistenza. Se non diversamente specificato, tutti i link rimandano al documento originale nella rispettiva lingua nazionale.

I riferimenti sono tratti prevalentemente dai rapporti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dai documenti del Servizio per l'esecuzione delle sentenze del Consiglio d'Europa e da vari rapporti governativi:



PAESE	LINEE GUIDA PER LA POLIZIA	LINEE GUIDA PER I PUBBLICI MINISTERI	LINEE GUIDA PER I TRIBUNALI
AUSTRIA	Linee guida interne per la polizia sull'individuazione di reati basati su motivazioni politiche, compresi i crimini di odio (non pubbliche)		
CIPRO	<p>Ordinanza del Capo della polizia 3/38, politica per gestire e combattere la violenza razzista, la xenofobia e la discriminazione</p> <p>Circolare del Capo della polizia sulle indagini sui casi a sfondo razziale, 2009</p> <p>Circolare del Capo della polizia sulle indagini sui casi penali riguardanti reati razzisti e intolleranza, 2015</p> <p>Circolare del Capo della polizia su come evitare una condotta razzista da parte dei membri della polizia, 2018</p>		

PAESE	LINEE GUIDA PER LA POLIZIA	LINEE GUIDA PER I PUBBLICI MINISTERI	LINEE GUIDA PER I TRIBUNALI
CROAZIA	Ufficio diritti umani, governo croato, <u>Protocollo per la procedura nei casi di crimini di odio</u> , 2011	2006, Procura di Stato, Disposizioni sulla gestione dei casi di reato di odio	
REPUBBLICA CECA	Manuali metodologici interni relativi ai crimini di odio, redatti dalla ONG In Justitia (non pubblici)		
DANIMARCA	Disposizione 2/2011 del direttore della Procura generale <u>sull'elaborazione dei casi di violazione della Sezione 266b del Codice penale e della legge sul divieto di trattamento differenziato in base alla razza e dei casi in cui si potrebbe applicare la Sezione 81 (1) (vi) del Codice penale</u>	Direttore della Procura generale, Disposizione 2/2011	
ESTONIA	Ministero della Giustizia, Disposizioni che definiscono i crimini di odio e spiegano i tipi di pregiudizi		
FINLANDIA	Direzione della polizia nazionale, Disposizione 2020/2011/2098 del 2011		
FRANCIA	Linee guida per la polizia per indagare sui crimini di odio e fornire assistenza alle vittime (non pubbliche)		
GERMANIA	Linee guida sulle indagini di polizia, disposizioni e codici di procedura sui reati a sfondo razziale, compresi i crimini di odio (non pubblici)		
GRECIA	Circolare della polizia n. 7100/25/14-8', sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione durante le attività di polizia, 2014	Ufficio del Procuratore della Corte suprema, Circolare 5/2018, Statistiche sui casi di violenza razziale	
UNGHERIA	Disposizione n. 30/2019 del quartier generale della polizia, Disposizione sull'esecuzione di attività di polizia legate alla gestione dei crimini di odio, 2019		
IRLANDA	Direttive della polizia su come identificare e registrare i crimini di odio, ad esempio Direttiva 04/2007 del quartier generale delle forze di polizia		
LETTONIA	Ordine 3487/2017 del Commissario della polizia di Stato, Linee guida per i funzionari della polizia di Stato su come identificare i crimini di odio e sottoporli a indagini, 2017		
PAESI BASSI	Linee guida interne della polizia su come identificare e registrare i crimini di odio		

SLOVACCHIA	Regolamento n. 115/2014 del Ministero dell'Interno sulla Condotta nella lotta contro l'estremismo e la violenza dei tifosi		Linee guida pratiche, Informazioni essenziali e migliori pratiche per giudicare i reati commessi con un movente speciale secondo la Sezione 140(e) del Codice penale, 2019
------------	--	--	--

PAESE	LINEE GUIDA PER LA POLIZIA	LINEE GUIDA PER I PUBBLICI MINISTERI	LINEE GUIDA PER I TRIBUNALI
SVEZIA	Guida per la polizia all'identificazione e alla registrazione dei crimini di odio (non pubblica)		
UCRAINA	Disposizioni per la polizia, utilizzo obbligatorio delle raccomandazioni riguardanti le indagini sui crimini di odio, determinazione dei funzionari responsabili del controllo delle indagini preliminari nei procedimenti penali contro i crimini di odio, 2019		
REGNO UNITO	Home Office Police Standards Unit/Association of Chief Police Officers, Hate Crime: Delivering a Quality Service - Good Practice and Tactical Guidance, 2005 Crown Prosecution Service, Guidance to Police Officers and Crown Prosecutors, 5° edizione, 2013 College of Policing, Hate Crime Operational Guidance, 2014	Crown Prosecution Service, Guidance to Police Officers and Crown Prosecutors issued by the Director of Public Prosecutions under S37A of the Police and Criminal Evidence Act 1984, 5° edizione, 2013	

5. PROGRAMMA DI FORMAZIONE

PROPOSTA DI FORMAZIONE

Norme del Consiglio d'Europa sulla violenza a sfondo razziale e la non discriminazione con particolare riguardo ai Rom

ROM E VIAGGIANTI IN EUROPA: UN PUNTO DI PARTENZA PER MIGLIORARE LE RELAZIONI TRA POLIZIA E ROM

Strumenti	Descrizione generale della sessione formativa
Durata	Fino a 2,5 ore (a seconda del livello di conoscenza, consapevolezza ed esposizione dei partecipanti rispetto alle questioni relative ai Rom)
Obiettivo	Comprendere le caratteristiche comuni e le barriere strutturali o le sfide che affrontano le comunità rom in tutta Europa
Temi trattati	<p>Le comunità rom in Europa: aspetti rilevanti per la polizia</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Diversità dei gruppi rom e terminologia del Consiglio d'Europa relativa a Rom e Viaggianti ○ Utilizzo del termine Zingaro/Rom e implicazioni per la polizia ○ Sfide storiche affrontate dai Rom (ad esempio, schiavitù, Olocausto, deportazioni e così via) ○ Impatto del COVID-19 e risposte istituzionali a livello europeo ○ Misure del Consiglio d'Europa e dell'UE per l'inclusione sociale <p>I gruppi vulnerabili e il quadro europeo: aspetti rilevanti per la polizia</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ I gruppi vulnerabili dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo ○ La protezione dello Stato nel caso dei gruppi vulnerabili ○ Rom, un gruppo vulnerabile dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo ○ Obblighi della polizia in relazione ai Rom in quanto gruppo vulnerabile
Metodi	Presentazione PowerPoint, dibattiti interattivi e materiale video
Risorse	<p>Toolkit per funzionari di polizia</p> <p>Sezione 1: Rom e Viaggianti</p>

Norme del Consiglio d'Europa sulla violenza a sfondo razziale e la non discriminazione con particolare riguardo ai Rom

COME AFFRONTARE GLI STEREOTIPI, I PREGIUDIZI E L'ANTIZIGANISMO

Strumenti	Descrizione generale della sessione formativa
Durata	Fino a 2,5 ore (a seconda del livello di conoscenza e consapevolezza dei concetti relativi agli stereotipi, ai pregiudizi e all'antiziganismo)
Obiettivo	Comprendere gli stereotipi e i pregiudizi contro i Rom e il modo in cui potrebbero influire sul lavoro della polizia in relazione alle comunità rom
Temi trattati	<p>Stereotipi, pregiudizi e antiziganismo</p> <ul style="list-style-type: none">○ Analisi dei concetti di stereotipo e pregiudizio○ Stereotipi ampiamente diffusi sui Rom○ Implicazioni sull'utilizzo del termine "Zingaro" in diversi contesti○ Esempi di buone pratiche da parte della polizia <p>La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo</p> <ul style="list-style-type: none">○ Stereotipi e casi rilevanti su polizia e comunità rom○ Implicazioni per il lavoro della polizia
Metodi	Presentazione PowerPoint, dibattiti interattivi e materiale video
Risorse	Toolkit per funzionari di polizia <i>Sezione 2: Stereotipi, pregiudizi e antiziganismo</i>

NORME E ORGANISMI DEL CONSIGLIO D'EUROPA RILEVANTI PER IL LAVORO DELLA POLIZIA

Strumenti	Descrizione generale della sessione formativa
Durata	Fino a 2,5 ore (a seconda del livello di consapevolezza rispetto agli strumenti del Consiglio d'Europa in materia)
Obiettivo	Aumentare la consapevolezza rispetto agli strumenti del Consiglio d'Europa che affrontano le questioni relative a polizia e Rom, compresa la violenza a sfondo razziale, e comprendere la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle questioni relative ai Rom
Temi trattati	<ul style="list-style-type: none">○ Strumenti e principi del Consiglio d'Europa rilevanti per la polizia○ Buone pratiche della polizia in relazione ai Rom nei diversi Stati membri○ Istituzioni del Consiglio d'Europa rilevanti per il lavoro sui diritti umani○ La Convenzione europea dei diritti dell'uomo rilevante per il lavoro della polizia○ La Corte europea dei diritti dell'uomo○ I diritti umani dei funzionari di polizia e la Corte europea dei diritti dell'uomo○ Responsabilità dello Stato invocata ai sensi della Convenzione
Metodi	Presentazione PowerPoint e dibattiti interattivi
Risorse	Toolkit per funzionari di polizia <i>Sezione 3: Norme e organismi del Consiglio d'Europa rilevanti per il lavoro della polizia</i>

Norme del Consiglio d'Europa sulla violenza a sfondo razziale e la non discriminazione con particolare riguardo ai Rom

NORME DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA NON DISCRIMINAZIONE RILEVANTI PER IL LAVORO DELLA POLIZIA

Strumenti	Descrizione generale della sessione formativa
Durata	Fino a 3,5 ore (a seconda del livello di conoscenza e consapevolezza rispetto alla discriminazione e alle norme giuridiche pertinenti)
Obiettivo	Comprendere il principio di non discriminazione, le norme giuridiche applicabili e gli obblighi rilevanti per il lavoro della polizia stabiliti nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
Temi trattati	<p>Principi e strumenti rilevanti per la polizia</p> <ul style="list-style-type: none">○ Strumenti e norme del Consiglio d'Europa <p>Forme di discriminazione nel diritto europeo rilevanti per la polizia</p> <ul style="list-style-type: none">○ La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte di giustizia europea rilevante per la polizia○ Discriminazione diretta, discriminazione per associazione, molestie e ordine di discriminare, discriminazione multipla o intersettoriale e discriminazione indiretta○ Violenza causata da atteggiamenti discriminatori e obblighi rilevanti per la polizia
Metodi	Presentazione PowerPoint, dibattiti interattivi e materiale video
Risorse	Toolkit per funzionari di polizia <i>Sezione 4: Norme del Consiglio d'Europa sulla non discriminazione rilevanti per il lavoro della polizia</i>

REATI A SFONDO RAZZIALE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Strumenti	Descrizione generale della sessione formativa
Durata	Fino a 3,5 ore (a seconda del livello di conoscenza e consapevolezza delle norme e delle pratiche relative ai reati a sfondo razziale)
Obiettivo	Comprendere i reati a sfondo razziale e le norme del Consiglio d'Europa rilevanti per la polizia e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
Temi trattati	<p>Reati a sfondo razziale e incidenti razzisti: concetti e manifestazioni</p> <ul style="list-style-type: none">○ Definizioni operative di ciò che costituisce un reato a sfondo razziale <p>Tipologie di reati a sfondo razziale dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo</p> <ul style="list-style-type: none">○ Reati commessi da membri di gruppi estremisti○ Illeciti commessi da gruppi di estrema destra durante le manifestazioni○ Reati commessi casualmente contro i Rom○ Reati motivati da associazione a un'etnia o scambio di identità○ Reati commessi con diversi moventi○ Profilazione etnica durante le operazioni di polizia○ Discorso dell'odio e odio online
Metodi	Presentazione PowerPoint, dibattiti interattivi e materiale video
Risorse	Toolkit per funzionari di polizia <i>Sezione 5: Reati a sfondo razziale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo</i>

Le comunità rom e viaggianti sono oggetto di diffusi e persistenti discriminazione e antiziganismo, riconosciuto come forma specifica di razzismo alimentata da pregiudizi e stereotipi, e sono vittime di varie altre forme di discriminazione, tra cui molestie, discorso dell'odio e crimini di odio, in molti Stati membri del Consiglio d'Europa. La discriminazione rimane attualmente la forma più diffusa di violazione dei diritti umani in Europa, che colpisce in modo sproporzionato le comunità rom e viaggianti.

Il Team Rom e Viaggianti del Consiglio d'Europa è impegnato a combattere la discriminazione e l'antiziganismo attraverso un approccio coerente e onnicomprensivo che include, ad esempio, risposte giuridiche e politiche, elaborazione di norme, cooperazione intergovernativa, sostegno agli Stati membri e formazione.

I funzionari di polizia sono in prima linea nel sistema giudiziario, poiché sono fra i primi soggetti a entrare in contatto con le vittime del discorso dell'odio, di molestie, di reati a sfondo razziale e di altre forme di violazione dei diritti umani e pertanto sono cruciali nell'assicurare un efficace accesso alla giustizia per le comunità rom e viaggianti.

Questo Toolkit ha il principale obiettivo di informare i funzionari di polizia circa i valori e le norme fondamentali rilevanti per le operazioni di polizia che coinvolgono le comunità rom e viaggianti, ma può essere utile anche ai funzionari di altre forze dell'ordine e a tutti i soggetti interessati all'argomento.

Il Toolkit fornisce informazioni sulla situazione delle comunità rom e viaggianti in Europa e sul modo in cui le norme del Consiglio d'Europa possono essere applicate in relazione a polizia e a Rom e Viaggianti. Il Toolkit include inoltre la giurisprudenza rilevante della Corte europea dei diritti dell'uomo per aiutare i funzionari di polizia a migliorare la comprensione, l'indagine e il perseguimento delle violazioni dei diritti umani. Il Toolkit può infine essere utilizzato come strumento di sensibilizzazione e formazione poiché include proposte di eventi formativi e sessioni informative con e per i funzionari di polizia e i nari di altre forze dell'ordine.

www.coe.int

Il Consiglio d'Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente. Si compone di 46 Stati membri, tra cui tutti i membri dell'Unione europea. Tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno firmato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un trattato concepito per proteggere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. La Corte europea dei diritti dell'uomo supervisiona l'attuazione della Convenzione negli Stati membri.

